

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente
BETTIOL

La seduta ha inizio alle ore 16,15.

VERIFICA DEI POTERI

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la Giunta dichiara, all'unanimità, la incompatibilità con il mandato parlamentare — ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 — della carica di Presidente dell'Istituto per il credito Sportivo, Roma.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, la Giunta prosegue l'esame dei reclami per ineleggibilità presentati avverso la proclamazione a senatore del dottor Rizzo Antonino; proclamazione avvenuta il 15 maggio 1975.

Il Presidente ricorda che — a seguito della deliberazione della Giunta del 3 luglio 1975 — il senatore Rizzo è stato ammesso all'esame delle proteste pervenute avverso la sua elezione e, entro i termini stabiliti,

ha presentato chiarimenti, ai sensi dell'articolo 8, comma primo, del Regolamento interno applicato dalla Giunta per la verifica dei poteri. Copia della memoria presentata dal senatore Rizzo è stata distribuita tempestivamente a tutti i commissari.

Dopo che il Presidente ha riassunto i termini delle questioni, si apre un ampio dibattito, nel corso del quale intervengono, ripetutamente, i senatori Petrella, Petrone, Ricci, Oliva, Boldrini, Mariani e il Presidente. Nel corso della discussione, viene esaminata, tra l'altro, la *ratio* che sta alla base delle singole ipotesi di ineleggibilità e sono affrontati, in particolare, taluni aspetti problematici relativi alla interpretazione di alcune norme in materia di ineleggibilità contenute negli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, contenente il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, applicabile anche alla elezione del Senato, in virtù dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64.

La Giunta decide infine di acquisire ulteriori elementi di documentazione ed informazione e rinvia ad una successiva seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 17,05.

COMMISSIONI RIUNITE**2^a (Giustizia)****e****12^a (Igiene e sanità)**

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne

VIVIANI

indi del Vice Presidente della 12^a Comm.ne

MINNOCCI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Scardaccione, per la grazia e la giustizia Dell'Andro e per la sanità Pinto.**La seduta ha inizio alle ore 17,15.***IN SEDE REFERENTE****«Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura» (4), d'iniziativa del senatore Torelli;****«Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativa preparazione. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (849).**

(Seguito e conclusione dell'esame; richiesta di deferimento in sede redigente).

Le Commissioni riunite riprendono l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Petrella illustra un articolo aggiuntivo da lui predisposto insieme al senatore Argiroffi con il quale si intende stabilire la non assoggettabilità alla pena dei tossicodipendenti che abbiano commesso lievi reati contro il patrimonio o commercino modiche quantità di sostanze stupefacenti, indottivi dalla necessità di procurarsi le droghe a loro necessarie, purchè sia prevedibile il loro recupero sociale attraverso l'affidamento agli istituendi centri di servizio sociale.

L'oratore pone in luce come questa disposizione costituisca un punto qualificante della normativa da emanare, sia per la significativa apertura ad una possibilità di recupero di quei tossicodipendenti che praticamente costretti dalle circostanze e dalla loro situazione fisiopsichica si danno al commercio

di stupefacenti, sia per le finalità in termini di politica criminale, per il tentativo, cioè, di spezzare il cerchio dell'omertà intorno ai medi e grandi spacciatori, prevedendo l'obbligo, per i soggetti dichiarati non punibili, di testimoniare nei giudizi contro tali spacciatori.

Il senatore Petrella conclude affermando che l'accettazione di questo articolo, anche nella diversa formulazione che i commissari volessero suggerirne, comporterebbe un salto di qualità, ponendo la legislazione italiana in materia di stupefacenti all'avanguardia mondiale.

Il senatore Torelli ritiene che l'indubbia diversità tra il soggetto che è solo utente della droga, e quello che è veicolo della sua diffusione induca a dubitare della validità pratica dell'emendamento Petrella; infatti è dell'avviso che la speranza di un recupero sociale dei trafficanti che siano anche tossicomani e il tentativo di servirsi di essi per giungere alla cattura dei responsabili del grande commercio di stupefacenti siano da ritenersi non realistici.

Allo stato sembrerebbe assai più produttivo, prosegue l'oratore, isolare dalla società il tossicomane piccolo spacciatore, provvedendo alla sua cura e al suo reinserimento sociale attraverso un trattamento da compiersi all'interno degli istituti di pena. Il senatore Torelli conclude dichiarandosi contrario all'emendamento dei senatori Petrella e Argiroffi.

Dopo un intervento del senatore Mariani, anch'egli contrario all'approvazione dell'articolo proposto dai senatori comunisti, prende la parola il senatore Martinazzoli, il quale, premessa la grande importanza rivestita dall'argomento, pone in luce che, qualunque soluzione venga adottata, non si potrà evitare che essa abbia anche conseguenze negative. Dopo aver ricordato che l'articolo illustrato dal senatore Petrella ha come corollario l'obbligo di testimonianza per il soggetto prosciolto in quanto tossicomane, creando una fattispecie permeata di un pragmatismo giuridico sconosciuto sin qui alla legislazione penalistica italiana, l'oratore dichiara che voterà, come gli altri componenti del suo Gruppo, a favore della tesi più tra-

dizionalista illustrata dal senatore Torelli, pur rilevandone le scarse possibilità attuative, laddove si suppone che il trattamento medico e risocializzatore dei piccoli spacciatori tossicomani venga compiuto nelle carceri.

Interviene quindi il relatore De Carolis: ricordata la grande importanza dell'argomento in discussione, fa presente che l'emendamento Petrella dispone l'attuazione di un sistema di *probation*, di affidamento cioè ad un servizio sociale in un periodo di sospensione della pena.

Dopo aver dichiarato il proprio apprezzamento per lo spirito che ha animato i proponenti della norma, il relatore pone in luce quella che a suo avviso ne è la maggiore deficienza, e cioè il riferimento troppo vago al compimento di lievi reati contro il patrimonio.

Rileva tuttavia che, in caso di mancata approvazione dell'emendamento, verrebbe ad applicarsi la norma già approvata, che stabilisce una pena più blanda per i piccoli spacciatori, i quali, potendo fruire in caso di tossicomania delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, potrebbero di norma evitare la reclusione.

Il relatore De Carolis conclude invitando il sottosegretario Dell'Andro a farsi sostenitore presso l'altro ramo del Parlamento, dove è in discussione la riforma del primo libro del codice penale, di una disciplina della sospensione condizionale della pena, che possa venire incontro alle preoccupazioni espresse nel corso della presente discussione.

Il Sottosegretario per la grazia e la giustizia si dichiara disponibile per riferire alla Camera dei deputati l'auspicio espresso dal senatore De Carolis; per quanto riguarda l'emendamento, si dice contrario alla sua approvazione.

L'articolo aggiuntivo è quindi posto ai voti e respinto.

La seduta è brevemente sospesa per precedenti impegni dei senatori comunisti.

(La seduta sospesa alle ore 17,50, viene ripresa alle ore 18,30).

Le Commissioni riunite esaminano una serie di proposte formulate dalla Sottocom-

missione, con riserva di mutarne eventualmente la collocazione in sede di coordinamento.

Su parere favorevole del sottosegretario Dell'Andro, è approvato l'articolo 81, con il quale si stabilisce che il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, deve istituire un comitato di studio, programmazione e ricerche per promuovere una responsabile educazione sui danni delle sostanze stupefacenti o psicotrope; è pure approvato un articolo aggiuntivo, che reca provvisoriamente il n. 82, nel quale si stabilisce che ogni consiglio scolastico distrettuale domanda ai collegi dei docenti di ciascun istituto la promozione di corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.

Le Commissioni riunite approvano quindi, col parere favorevole del sottosegretario per la grazia e la giustizia Dell'Andro, tre altri articoli predisposti dalla Sottocommissione, relativi rispettivamente all'organizzazione di conferenze a carattere amministrativo per i genitori degli alunni, all'organizzazione di lezioni, colloqui e studi diretti all'informazione dei giovani contro i danni derivanti dall'uso degli stupefacenti, e all'organizzazione di lezioni per i giovani durante il servizio militare.

Si passa ad esaminare il titolo IX del provvedimento nel testo elaborato dalla Sottocommissione: è approvato un articolo che reca provvisoriamente il n. 86, nel quale vengono determinate le finalità dell'intervento degli organi regionali e locali in materia di stupefacenti. A tale articolo erano state recate due modifiche formali suggerite rispettivamente dai senatori Barra e Leggieri.

È approvato quindi, con alcuni emendamenti, un articolo che reca provvisoriamente il n. 87, il quale precisa la composizione e le funzioni del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze; è del pari approvato, successivamente, un articolo 88, che determina i compiti e le modalità di funzionamento dei centri medici e di assistenza sociale di cui al precedente articolo 86, con alcuni emendamenti del relatore De Carolis. L'articolo 89, concernente

gli assistenti volontari, è accolto nel testo della Sottocommissione, senza modificazioni.

Sul testo proposto dalla Sottocommissione per l'articolo 90, concernente l'attività e le funzioni dei centri medici e di assistenza sociale sorti per iniziativa privata, si apre un ampio dibattito, al quale partecipano i senatori Martinazzoli, Torelli, Argiroffi, Petrella, Barra, il relatore De Carolis ed i sottosegretari Pinto e Dell'Andro. A conclusione, essendosi riconosciuta opportuna l'impostazione data al problema dalla Sottocommissione (incentrata su di un riconoscimento dei centri anzidetti da parte della Regione) viene accolto un emendamento del senatore Barra, inteso a concedere ai detti centri lo esercizio di specifiche attività tra quelle attribuite ai centri pubblici di cui all'articolo 86. Viene poi regolata l'attività dei centri privati in questione, prevedendo la stipula di convenzioni con l'ente pubblico, nonché un sistema di controllo e di indirizzo da parte delle Regioni, sulla base di due emendamenti proposti dal relatore De Carolis.

Le Commissioni riunite accolgono quindi, su parere favorevole del Governo, l'articolo 91 formulato dalla Sottocommissione, inerente alla cura volontaria, anche in regime di anonimato, per i tossicodipendenti. Sono accolti altresì gli articoli 92 e 93, coi quali si stabilisce l'obbligo di segnalazione ai centri di cui all'articolo 86 per gli esercenti la professione medica che visitano o assistono persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, nonché le modalità d'intervento dei centri medici e di assistenza sociale in difetto di cura volontaria.

Le Commissioni accolgono quindi, nel testo della Sottocommissione, gli articoli 94, 95, 96 e 97, coi quali si disciplinano le modalità e le forme degli interventi dell'autorità giudiziaria in relazione sia ai fatti previsti dall'articolo 76 che alle segnalazioni ricevute dai centri medici e di assistenza sociale.

Le Commissioni riunite affrontano quindi l'esame delle disposizioni finali e transitorie formulate dalla Sottocommissione, approvando gli articoli 98 (relativo all'elaborazione ed alla trasmissione di dati e notizie statistiche), 99 (col quale si precisa che quando

nel provvedimento in corso di approvazione ricorrono le espressioni « sostanze stupefacenti » e « sostanze psicotrope », esse devono intendersi comprensive anche delle preparazioni che contengono tali sostanze) e 100, avente natura di norma transitoria.

Un'ulteriore norma transitoria proposta dal senatore Torelli, volta a fissare la non concedibilità della libertà provvisoria per gli imputati di gravi reati previsti dal provvedimento, è invece respinta dopo interventi contrari del senatore Petrella e del sottosegretario Dell'Andro.

Viene quindi approvato un emendamento aggiuntivo proposto dal relatore De Carolis, la cui collocazione dovrà essere stabilita in sede di coordinamento, col quale si autorizza il Ministro dell'interno a chiedere informazioni e dati particolari agli organi di polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria anche in deroga ai divieti di cui agli articoli 230 e 307 del codice di procedura penale.

Le Commissioni riunite passano successivamente all'esame degli articoli non ancora esaminati del disegno di legge n. 849. Viene approvato l'articolo 92, concernente le norme finanziarie, con un emendamento proposto dal senatore Petrella. All'articolo 93 è approvato un emendamento del senatore Petrella, sostitutivo dell'intero articolo, col quale viene riformulata l'indicazione delle norme della vigente legislazione che verranno abrogate dalla futura legge.

Su proposta del presidente Viviani, le Commissioni riunite decidono di considerare assorbiti nel nuovo testo approvato (bozza numero 6) gli articoli non esaminati del disegno di legge n. 849, fatta eccezione per l'articolo 78, che è approvato e da collocare nel nuovo testo.

Su proposta del relatore De Carolis è poi accolta, per necessità di coordinamento, una modificazione alla disposizione, già approvata, concernente l'interpretazione estensiva da dare all'espressione: « sostanze stupefacenti e psicotrope ».

Le Commissioni passano quindi all'esame degli articoli accantonati nelle precedenti sedute. Per quanto concerne l'articolo 13 del disegno di legge n. 849, si decide di inserire il primo comma di tale articolo, con talune

modifiche, all'articolo 68 (bozza n. 6), quale penultimo articolo; il secondo comma dell'articolo 13 viene collocato al termine dell'articolo 26 (bozza n. 6).

Le Commissioni riunite decidono quindi di sostituire all'articolo 24 (già accantonato) un articolo proposto dal relatore, inteso a vietare ai medici la trasmissione gratuita di campioni delle sostanze indicate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 11. Viene poi approvato, modificando i riferimenti agli articoli in esso citati, l'articolo 33 del disegno di legge n. 849, in precedenza accantonato.

Si decide poi di abrogare gli articoli 47 e 48 del disegno di legge n. 849, a suo tempo accantonati. Per quanto concerne il primo comma dell'articolo 56 del disegno di legge n. 849, si decide che tale disposizione, della quale ora su proposta del senatore Petrella viene data una diversa, più completa formulazione, debba essere collocata successivamente alle disposizioni concernenti la tenuta dei registri, avendo un carattere generale.

Le Commissioni riunite autorizzano il presidente Viviani ad apportare al testo approvato modifiche di coordinamento di carattere puramente formale, provvedendo ad inserirvi opportunamente gli articoli rimasti da collocare.

Le Commissioni riunite, terminato l'esame dei disegni di legge nn. 4 e 849, all'unanimità e con l'assenso dei rappresentanti del Governo, danno incarico al presidente Viviani di chiedere al Presidente del Senato il deferimento dei disegni di legge in titolo in sede redigente, con l'intesa che in tale sede verrà discusso e approvato il nuovo testo come sopra accolto dalle Commissioni stesse.

Il Presidente comunica che al Presidente del Senato è pervenuta una richiesta di intervento del dottor Pannella alla conferenza stampa di domani, avvertendo al tempo stesso che il dottor Pannella ha nel frattempo fatto pervenire un'ulteriore telegramma, il cui contenuto è particolarmente offensivo nei confronti delle Commissioni riunite.

Il presidente Viviani, dato il comportamento del dottor Pannella, ritiene non oppor-

tuno il suo intervento alla conferenza stampa e le Commissioni riunite si esprimono all'unanimità in tal senso.

La seduta termina alle ore 23,30.

COMMISSIONI RIUNITE

7^a (Istruzione)

e

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente dell'8^a Comm.ne
SAMMARTINO
indi del Vice Presidente della 7^a Comm.ne
PAPA

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Malfatti ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Spitella.

La seduta ha inizio alle ore 11.45.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento** » (2222), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

« **Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-1977** » (667), d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto.

(Assorbimento nel disegno di legge n. 2222).

Il Presidente dà notizia dei pareri favorevoli espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione sul disegno di legge n. 2222; quindi fa presente che nello stampato di tale disegno di legge vi sono alcuni errori materiali, che pertanto vanno corretti sulla base del messaggio trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Seguono brevi interventi dei senatori Valitutti e Piovano.

Ha quindi la parola il senatore Grossi, relatore per la 8^a Commissione. In primo luogo esprime alcune perplessità circa l'opportunità di discutere in tempi affrettati un disegno di legge di grande rilevanza, quale è il n. 2222; ciò potrebbe essere giustificato solo

da un'eccezionale urgenza sulla quale chiede che il Governo fornisca chiarimenti.

Illustra quindi il contenuto del disegno di legge governativo che stanziava, complessivamente, 2.000 miliardi di cui 50 per l'edilizia sperimentale, 100 miliardi per interventi urgenti in casi di particolare necessità e 1850 per due programmi triennali di edilizia scolastica riferiti rispettivamente agli anni 1975-1976-1977 e 1978-1979-1980. Rilevato che sarebbe stato preferibile lo stanziamento di una cifra maggiore, anche in considerazione del fatto che dal 1971 non è più operante la legge 28 luglio 1967, n. 641, conclude sollecitando l'approvazione del disegno di legge numero 2222 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento che — egli dice — risulta ampiamente rielaborato e migliorato rispetto al testo originario, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra Stato e Regioni.

Il presidente Sammartino fornisce quindi chiarimenti circa l'urgenza di discutere il disegno di legge n. 2222, rilevando come la 7^a Commissione, fin dal 24 scorso avesse convenuto sulla necessità di affrontare la discussione del provvedimento con la massima urgenza e mettendo d'altro canto in luce le effettive ragioni di urgenza dell'entrata in vigore del piano per la edilizia scolastica, il cui primo programma triennale ha inizio nel corrente anno.

Il disegno di legge governativo viene quindi illustrato dal relatore per la 7^a Commissione, senatore Stirati, che sottolinea la necessità di provvedere urgentemente a colmare almeno in parte le carenze esistenti nel campo dell'edilizia scolastica, lamentando che la legge n. 413 del 1974 sia rimasta inefficace per il mancato accreditamento dei fondi. Anch'egli avrebbe preferito una più cospicua assegnazione di fondi, così come sarebbe stato più logico che tale provvedimento fosse stato conseguente all'approvazione di una programmazione scolastica; ma le urgenti esigenze consigliano di approvare al più presto il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, passando sopra ad alcune riserve che su di esso possono scaturire (accenna, in particolare, all'istituto della realizzazione in concessione delle opere edili e ai tempi di realizzazione, a suo avviso troppo lunghi).

Conclude chiedendo alcune precisazioni sugli enti ed istituzioni ammessi alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di scuola materna nonchè su un'apparente mancanza di coordinamento tra la norma contenuta nel penultimo comma dell'articolo 6 e il quarto comma dell'articolo 11 in merito all'iscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione degli 800 milioni necessari alla rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica.

Il presidente Sammartino chiarisce quindi che gli 800 milioni sopra ricordati — che fanno parte dell'importo complessivo di 1850 miliardi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per i due programmi triennali di edilizia scolastica — verranno, con decreto del Ministro del tesoro, trasferiti successivamente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Si apre la discussione generale: intervengono i senatori Valitutti, Crollalanza ed Ermini.

Il senatore Valitutti eleva preliminarmente una protesta contro l'affrettata discussione del disegno di legge n. 2222; a suo avviso si viene così a svilire lo stesso sistema bicamerale e si impedisce di apportare al disegno di legge stesso — al quale riconosce numerosi pregi — le indispensabili correzioni.

L'oratore accenna quindi a quelli che egli ritiene i pregi del provvedimento sia per quanto riguarda l'abbreviazione dei termini per la realizzazione delle opere che per la definizione del rapporto tra competenze statali e regionali. Si sofferma poi sulle norme a suo avviso bisognose di perfezionamento: in particolare, in merito ai criteri di ripartizione dei finanziamenti tra le Regioni; all'insufficiente enunciazione di precisi criteri ai quali si debba attenere la legislazione regionale in materia di concessioni. Ribadisce quindi, a proposito della norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 6 circa la concessione di contributi a scuole materne non statali, l'esigenza di mettere ordine in tale settore, in cui — egli dice — le iniziative statali, comunali e di privati, si sovrappongono senza alcun coordinamento, e conclude esprimendo perplessità in merito alla previsione di una riserva di 50 miliardi

per l'edilizia sperimentale, e di 100 miliardi per gli interventi urgenti.

Il senatore Crollalanza, dopo essersi associato alle preliminari osservazioni del relatore Grossi ed ai rilievi del senatore Valitutti circa la urgente procedura seguita, esprime l'augurio che si voglia abbandonare il sistema del ricorso a dibattiti affrettati, su provvedimenti importanti presentati in prossimità della sospensione dei lavori del Senato (o addirittura, come nel caso presente, a Senato chiuso).

Nel merito del provvedimento, l'oratore riconosce che il testo proposto rappresenta, nel complesso, un passo avanti rispetto alla legislazione vigente in materia di edilizia scolastica, fra l'altro risultando la normativa più sensibile alle esigenze reali: ciò non gli impedisce di fare presente la opportunità di taluni miglioramenti da introdurre in questa seconda lettura. Tra gli altri egli allude alla opportunità di riconoscere alle Regioni una effettiva pienezza di funzioni (nell'ambito delle competenze ad esse riservate dall'articolo 117 o devolute in forza dell'articolo 118 della Costituzione) una volta fissati i criteri generali programmatici ed effettuata la ripartizione dei fondi a cura del Ministro della pubblica istruzione.

Altri rilievi critici dell'oratore riguardano il limite — a suo giudizio troppo ridotto — (non superiore al 5 per cento del costo totale dell'opera, elevabile al 10 per cento nelle zone meridionali) per le spese reative alle opere di urbanizzazione che potranno essere comprese tra gli oneri per la realizzazione dei programmi, nonché la competenza, che egli revoca in dubbio, del Ministero della pubblica istruzione, in fatto di sperimentazione edilizia; a suo avviso in questa materia andrebbe distinta la parte didattica dalla ricerca applicata, quest'ultima di competenza dei Lavori pubblici.

In un breve intervento, quindi, il senatore Ermini prende atto del riconoscimento degli aspetti globalmente positivi del disegno di legge in esame, pur non nascondendosi la fondatezza di taluni rilievi critici. Riguardo a questi, egli invita i precedenti oratori a porre mente alle esigenze della realtà italiane nella

quale il provvedimento dovrà al più presto operare: egli ritiene che, in mancanza di motivi sostanziali di dissenso, si possa anche rinunciare a quei perfezionamenti, che, in una diversa situazione, si sarebbero potuti accogliere.

Agli oratori intervenuti replicano i relatori Grossi e Stirati dopo che il senatore Piovano ha precisato — in seguito ad una interruzione del senatore Valitutti — che i senatori comunisti chiariranno la loro posizione in sede di dichiarazione di voto.

Ha quindi la parola il Ministro della pubblica istruzione.

L'onorevole Malfatti dà conto, in via preliminare, delle ragioni per le quali il Governo ha ritenuto di acconsentire alla procedura della urgente discussione, in sede deliberante da parte delle Commissioni riunite, di un provvedimento indubbiamente di rilievo quale quello in esame: egli si richiama non solo alle obiettive condizioni di urgenza dello specifico settore dell'edilizia scolastica, ma anche agli effetti attivanti che verranno indotti, sia in primo luogo nel campo ora in crisi dell'attività edilizia (in cui il provvedimento opererà congiuntamente alla legge n. 413 del 1974, sul rifinanziamento delle opere programmate con la legge n. 641 del 1967) sia, in generale, sulla situazione economica del Paese.

Il rappresentante del Governo prosegue poi rilevando come, d'altronde, critiche di fondo non siano state formulate su quella che egli definisce l'ossatura del provvedimento e precisamente sull'ammontare degli stanziamenti, sulla ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni e sulle più snelle procedure adottate: su tali aspetti anzi egli si compiace di prendere atto degli apprezzamenti positivi manifestati.

Il ministro Malfatti, quindi, si sofferma su particolari temi, prendendo spunto dalle osservazioni fatte dagli oratori intervenuti nel dibattito: fra l'altro ritiene conformi alle esigenze i criteri direttivi per la ripartizione dei fondi e sufficientemente garantita la disciplina delle concessioni, sia rispetto agli enti ammessi, sia rispetto alle possibilità di appalto. Per quanto riguarda la sperimentazio-

ne, poi, dichiara di non meravigliarsi di taluni insuccessi, trattandosi appunto di sistemi nuovi, da collaudare e verificare: del resto, il suo giudizio sulla sperimentazione effettuata in base alla richiamata legge n. 641 (in merito alla quale fornisce rapidamente alcuni dati numerici) non è complessivamente negativo; assicura peraltro che il testo in esame tiene conto delle esperienze acquisite, allargando anche il campo di possibili operatività con riferimento alla realizzazione di opere connesse alla sperimentazione didattica.

Ulteriori considerazioni del Ministro della pubblica istruzione riguardano le disposizioni relative agli interventi urgenti (a favore dei quali vengono stanziati 100 miliardi) che egli considera opportune in quanto colmano una lacuna legislativa creando l'atteso strumento cui fare ricorso per le esigenze connesse con le imprevedibili necessità.

In seguito a richiesta del senatore Valitutti, quindi, i lavori della Commissione vengono sospesi.

(La seduta, sospesa alle ore 14,15, viene ripresa alle ore 15,40).

Si passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2222.

L'articolo 1 viene approvato dopo alcune osservazioni critiche formulate dal senatore Valitutti. Anche sull'articolo 2 il senatore Valitutti esprime talune perplessità: successivamente l'articolo viene approvato.

Senza discussione sono approvati gli articoli 3 e 4 e quindi, dopo un breve dibattito nel quale intervengono il senatore Valitutti, il relatore Grossi nonché il ministro Malfatti, l'articolo 5.

In sede di esame dell'articolo 6, il senatore Scarpino illustra un ordine del giorno (che reca le firme anche dei senatori Papa, Veronesi, Piovano, Urbani e Maderchi) con il quale si impegna il Governo a far rispettare la destinazione degli edifici prevista nel secondo comma dell'articolo 6 (cioè per scuole materne), onde evitare eventuali subaffitti od usi diversi da quelli ivi specificati, da parte di enti ed istituzioni private che gestiscono

tali scuole. Il senatore Scarpino esprime quindi perplessità in merito alla disposizione che prevede la possibilità per gli enti o istituzioni private di riscattare la quota di proprietà dello Stato per gli edifici costruiti con contributi statali, prospettando l'eventualità che tali edifici insistano su aree fornite dallo Stato stesso. Si apre un breve dibattito: intervengono i senatori Valitutti, Maderchi, Moneti, Ermini e Scarpino nonché il ministro Malfatti. Al termine, l'ordine del giorno, con il parere favorevole dei due relatori, viene accolto come raccomandazione dal rappresentante del Governo. Successivamente la Commissione approva l'articolo 6.

Senza dibattito sono poi approvati gli articoli da 7 a 10.

All'articolo 11 il senatore Valitutti sottolinea la mancanza di coordinamento tra la norma contenuta nell'ultimo comma, e quella contenuta nel penultimo comma dell'articolo 6 precedentemente approvato; il ministro Malfatti, pur riconoscendo che la formulazione avrebbe potuto essere più chiara, ribadisce la precisazione fornita sul punto, al relatore Stirati, dal presidente Sammartino: e gli 800 milioni destinati alla rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica, verranno iscritti sul bilancio dei lavori pubblici e successivamente trasferiti nel bilancio della pubblica istruzione. L'articolo viene quindi approvato.

Parimenti vengono approvati, senza dibattito, gli articoli 12 e 13.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore Urbani dichiara che i senatori del Gruppo comunista si asterranno dal votare il disegno di legge governativo. Dopo aver riconosciuto che il provvedimento avrebbe richiesto maggiore approfondimento, reso impossibile dall'urgenza che la normativa entri in vigore, l'oratore sottolinea i motivi per i quali il Gruppo comunista ha ritenuto di non doversi opporre all'approvazione del disegno di legge. Rileva in particolare le modifiche apportate anche con il contributo della sua parte politica dalla Camera dei deputati; sottolinea che con tale disegno di legge non solo si provvede alle esigenze della edilizia scolastica ma si provocano importanti effetti indotti per la

economia del Paese; si sofferma infine a valutare gli aspetti salienti del merito del provvedimento, esprimendo talune perplessità (tra l'altro, per quanto riguarda il settore delle scuole materne private).

L'astensione dal voto del Gruppo liberale è annunciata dal senatore Valitutti che ripete il suo rammarico per il fatto che il disegno di legge non sia stato sottoposto ad un esame approfondito e ribadisce le perplessità già espresse nel merito nei suoi precedenti interventi.

Successivamente il senatore Moneti annuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano sottolineando gli aspetti positivi del provvedimento per quanto riguarda, tra l'altro, l'accelerazione delle pratiche, il coordinamento tra lo Stato e le Regioni, gli stanziamenti a favore delle scuole materne non statali; rileva in particolare gli effetti di un investimento pubblico di così grande rilevanza nel settore dell'edilizia.

Anche il senatore Cifarelli annuncia il voto dei senatori repubblicani: è favorevole al disegno di legge n. 2222, che sblocca la situazione dell'edilizia scolastica e contribuisce ad un rilancio dell'economia nazionale.

Il voto favorevole del Gruppo socialista viene quindi dichiarato dal senatore Stirati, che esprime peraltro talune riserve in merito alla quota di finanziamenti destinati alle scuole materne non statali.

Infine il disegno di legge n. 2222 viene approvato nel suo complesso: con tale approvazione s'intende in esso assorbito il disegno di legge n. 667.

La seduta termina alle ore 17,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente
TESAURO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Scardaccione.

La seduta ha inizio alle ore 11,40.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza** » (2116).

(Discussione e approvazione).

Il senatore Murmura riferisce sul disegno di legge in titolo, inteso ad offrire agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza migliori prospettive di carriera mediante la modificazione degli attuali sistemi di avanzamento per la nomina a vice brigadiere, fissando una diversa ripartizione dei posti disponibili in tale grado. Dopo aver messo in evidenza che le innovazioni proposte dal Governo alla legge 3 aprile 1958, n. 460, concernente lo stato giuridico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non comportano oneri finanziari, l'oratore conclude raccomandando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

Si apre quindi il dibattito. Il senatore Pietro Germano, premesso di condividere le finalità del disegno di legge, lamenta tuttavia il procedere frammentario della legislazione in materia di ristrutturazione delle forze di polizia, rilevando la mancanza di una visione organica dei problemi di tali Corpi.

I senatori Lanfrè e De Matteis, dopo essersi associati alle suddette considerazioni, preannunciano, a nome rispettivamente del Gruppo del MSI-Destra nazionale e del Gruppo socialista, voto favorevole al provvedimento. Il senatore Lepre ribadisce a sua volta l'esigenza di un piano globale del Governo in riferimento ai problemi delle forze dell'ordine.

In sede di replica, il sottosegretario Scardaccione, dopo avere confermato l'intendimento del Governo di predisporre un organico disegno di legge in materia, sottolinea le finalità positive del provvedimento in titolo, inteso a soddisfare tempestivamente le legittime aspirazioni del personale in questione, impegnato in un'incessante attività per il servizio d'istituto.

Successivamente, viene approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno, pro-

posto dal senatore Murmura e accolto dal Governo:

« La 1^a Commissione del Senato,

esprimendo il proprio consenso al disegno di legge n. 2116, avente per oggetto modifiche ai sistemi di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

invita il Governo ad inquadrare in una visione organica le norme per tutti i Corpi di polizia, al fine di evitare possibili discrasie normative ed economiche ».

I cinque articoli del disegno di legge sono approvati senza discussione e senza emendamenti.

Infine, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Stefano Germanò, a nome del Gruppo liberale, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 12.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente

VIVIANI

indi del Vice Presidente

COPPOLA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

IN SEDE DELIBERANTE

« Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda » (2141).

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni).

La Commissione riprende la discussione sospesa nella seduta del 22 luglio.

Dopo un intervento del senatore Lugnano, che ribadisce l'atteggiamento tendenzialmente favorevole del Gruppo comunista nei con-

fronti del provvedimento, del quale ravvisa l'effettiva urgenza, il senatore Coppola, relatore alla Commissione in sostituzione del senatore De Carolis, rinuncia alla replica agli intervenuti, suggerendo di passare all'esame dell'articolato, e riservandosi di intervenire in quella sede per suggerire eventuali modifiche. Il sottosegretario Dell'Andro dal canto suo replica brevemente, concludendo in senso favorevole ad una pronta approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva quindi i primi quattro articoli, (un emendamento a firma del senatore Mariani all'articolo 3 viene considerato decaduto per assenza del presentatore); si apre invece una discussione sull'articolo 5, nella quale intervengono i senatori Coppola Lugnano, Martinazzoli, il presidente Viviani ed il rappresentante del Governo, nonché il senatore Boldrini che presenta un emendamento soppressivo del secondo comma. Tale emendamento è respinto, mentre una proposta di modifica presentata dal senatore Mariani è dichiarata decaduta. L'articolo 5 è approvato.

Accolti quindi gli articoli da 6 a 8, la Commissione esamina un emendamento suggerito dal senatore Boldrini all'articolo 9, avente natura essenzialmente tecnica, ed un altro suggerito dal relatore Coppola, modificativo dell'ultimo comma attraverso la sostituzione della parola: « bimestre » con « semestre ». Questo emendamento è accolto dalla Commissione, che respinge invece quello a firma del senatore Boldrini su parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo: l'articolo 9 è approvato.

È successivamente accolto l'articolo 10 del provvedimento dopo che su parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono state respinte due proposte di modifica del senatore Boldrini.

Approvati quindi gli articoli 11, 12 e 13 senza alcuna modificazione, la Commissione accoglie un emendamento del senatore Mariani all'articolo 14, fatto proprio dal relatore Coppola, con il quale si elimina il riferimento a precise norme di legge contenute nella lettera *d*), sostituendolo con la generica menzione della normativa riguardan-

te il traffico degli stupefacenti. L'articolo 14 è quindi approvato.

Dopo l'accoglimento senza modificazioni degli articoli 15 e 16, prendono la parola per dichiarazione di voto i senatori Boldrini, che annuncia l'astensione del Gruppo comunista, motivata da dubbi sulla formulazione di alcuni articoli, ed i senatori Mariani e Martinazzoli che si dichiarano invece favorevoli a nome dei Gruppi del movimento sociale-Destra nazionale e della democrazia cristiana.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 12,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente

CIFARELLI

Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo Sarti e i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Smurra e per beni culturali e ambientali Spigaroli.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con le lauree in scienze agrarie e in medicina veterinaria » (1218), d'iniziativa dei senatori Artioli ed altri.

(Rinvio del seguito della discussione).

Il presidente Cifarelli dà notizia delle conclusioni cui è pervenuta la Sottocommissione, costituita nella seduta di ieri: in via di massima la Sottocommissione si è espressa in senso favorevole al riconoscimento dell'equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la (sola) laurea in scienze agrarie; peraltro, a maggioranza, ha ritenuto opportuno proporre un rinvio del dibattito al fine di acquisire altri elementi conoscitivi.

Seguono interventi del senatore Burtulo e del relatore alla Commissione Ermini. Quindi il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato.

« **Intervento straordinario a favore delle attività musicali** » (2206), d'iniziativa dei senatori Cifarelli ed altri.

(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Il presidente Cifarelli ricorda che il disegno di legge trae le sue origini dalla volontà espressa dalla Commissione, nella seduta del 22 luglio scorso, di stralciare dal disegno di legge governativo di riforma delle attività musicali le norme finanziarie relative al 1975.

Riferisce quindi favorevolmente il senatore Limoni: il disegno di legge, per assicurare i mezzi di sopravvivenza per l'anno corrente agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate, prevede l'aumento del contributo statale per il 1975 nella misura di 14 miliardi, nonchè la stipula di mutui, con ammortamento a carico dello Stato, per le esigenze dello stesso esercizio, fino ad una concorrenza di 30 miliardi.

Il ministro Sarti, dopo avere ringraziato la Commissione per la sensibilità dimostrata nei confronti dei problemi delle attività musicali, propone un emendamento formale all'articolo 3, relativo alla ripartizione dei fondi, volto a meglio chiarirne la portata, specificando che la norma si riferisce ai maggiori stanziamenti disposti dal disegno di legge.

A tale emendamento si dichiarano favorevoli il senatore Mazzaroli e il relatore alla Commissione.

Vengono quindi approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, l'articolo 3 con l'emendamento proposto dal Governo e quindi gli articoli 4 e 5.

Infine, dopo dichiarazioni di astensione dal voto rese dai senatori Ada Valeria Ruhl Bonazola e Valitutti, e di voto favorevole da parte dei senatori Mazzaroli, Pieraccini nonchè del presidente Cifarelli, il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

« **Contributo straordinario all'Ente teatrale italiano per il restauro del Teatro Valle** » (2208), approvato dalla Camera dei deputati;

« **Interventi a favore delle attività teatrali di prosa** » (2209), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

Riferisce sui due disegni di legge, di contenuto affine, il senatore Pieraccini. Dopo aver brevemente illustrato il disegno di legge n. 2208, che concede 300 milioni per il restauro del Teatro Valle a Roma, il relatore si sofferma sul disegno di legge n. 2209 che aumenta da quattro a cinque miliardi e mezzo gli stanziamenti a favore del teatro di prosa per il 1975, incrementando inoltre di 500 milioni il fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro: interventi resi necessari dall'aumento delle manifestazioni di prosa e dalla crescita dell'interesse del pubblico per il teatro.

Il relatore sottolinea quindi il valore della norma programmatica introdotta dalla Camera dei deputati al fine di un riordinamento generale della materia a far tempo dal 1° luglio 1976, data la necessità di procedere ad una riforma generale del settore anche dal punto di vista dell'impegno finanziario, che egli ritiene ancora troppo scarso; conclude con l'illustrazione di un proprio ordine del giorno relativo al disegno di legge n. 2209, nel quale si invita il Governo a tener conto, nella programmata riforma, della priorità da dare allo sviluppo del teatro pubblico, alle cooperative, alle nuove strutture regionali, e lo si invita altresì ad introdurre un meccanismo di revisione biennale degli stanziamenti. Su tale ultimo punto il relatore dichiara di rinunciare a presentare già in questa sede un emendamento, data l'estrema urgenza del provvedimento.

Seguono alcune precisazioni del ministro Sarti e del relatore, in risposta ad un quesito del senatore Ermini.

Si apre quindi la discussione generale. Intervengono i senatori Valitutti e Ada Valeria Ruhl Bonazzola.

Il senatore Valitutti chiede informazioni sui lavori di restauro da compiersi al Tea-

tro Valle, esprimendo il timore che si debba ricorrere a successive integrazioni dei finanziamenti. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2209, esprime la sua perplessità di fronte ad un finanziamento che non si inquadra in un progetto di riordinamento generale del settore.

La senatrice Ruhl Bonazzola si dice in linea di massima favorevole alla approvazione dei due provvedimenti. Dopo che il ministro Sarti ha fornito alcuni dati relativi ai finanziamenti disposti dal disegno di legge numero 2209, la senatrice Ruhl Bonazzola sottolinea lo sviluppo quantitativo e qualitativo del settore della prosa, ribadendo l'esigenza di un riordinamento generale, e rileva che il disegno di legge — dopo gli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento — su proposta del Gruppo comunista anticipa alcune tendenze a favore delle forme di decentramento, di autogestione e di sperimentazione. Dopo essersi espressa favorevolmente sull'ordine del giorno del senatore Pieraccini, conclude prospettando l'esigenza di maggiore informazione sui lavori da compiersi al Teatro Valle.

Replica brevemente agli intervenuti il relatore alla Commissione; il senatore Pieraccini, in particolare, chiarisce che lo stanziamento a favore del Teatro Valle è sufficiente al restauro delle strutture lignee, mentre alla ristrutturazione globale del Teatro è interessato, oltre al Ministero dello spettacolo, anche il Ministero dei beni culturali, dato il valore storico dell'edificio.

Ha quindi la parola il Ministro del turismo e dello spettacolo. Il ministro Sarti si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 2209, sottolineando i problemi che pone la riforma del teatro di prosa in un momento in cui è particolarmente vivo il dibattito tra le forze politiche e culturali, ed esprimendo la preoccupazione di non incapsulare in rigide norme la materia, estremamente dinamica. Dichiarò quindi di prendere atto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Pieraccini.

Si passa quindi, separatamente, all'esame degli articoli di ciascuno dei due disegni di legge.

In primo luogo vengono posti in votazione ed approvati i due articoli del disegno di legge n. 2208 e il disegno di legge nel suo complesso.

Segue poi la votazione degli articoli del disegno di legge n. 2209. Viene approvato l'ordine del giorno presentato dal relatore senatore Pieraccini, dopo che il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

Sono successivamente approvati i quattro articoli del disegno di legge e infine, dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Valitutti, Stirati e Ermini, il disegno di legge nel suo complesso.

« **Dichiarazione del carattere di monumentalità per la zona Punta Serauta della Marmolada nel comune di Rocca Pietore (Belluno)** » (1682), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Riferisce favorevolmente il senatore Limoni: il provvedimento, a difesa delle memorie della « grande guerra », riconosce il carattere di monumentalità della zona denominata Punta Serauta, nel gruppo della Marmolada, che fu terreno di operazioni fra il 1915 e il 1917.

Alle favorevoli conclusioni del relatore si associa il Sottosegretario di Stato per i beni ambientali e culturali.

Annuncia voto favorevole il senatore Veronesi, anche a nome dei senatori comunisti.

Quindi l'articolo unico del disegno di legge viene approvato con una modificazione formale proposta dal presidente Cifarelli, su cui concorda il sottosegretario Spigaroli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In relazione alla possibilità di una convocazione, nella prossima settimana, delle Commissioni riunite istruzione e lavori pubblici — cui accenna il presidente Cifarelli nel dare notizia dell'avvenuta approvazione, da parte della Camera dei deputati, del provvedimento sull'edilizia scolastica — i senatori Piovano, Moneti e Stirati annunciano la disponibilità, rispettivamente, dei senatori comunisti, democratici cristiani e socialisti, consapevoli, essi dicono, della rilevanza

del provvedimento, non solo per il diretto settore di intervento, ma anche per i positivi effetti indotti che esso potrà provocare in generale sulla situazione economica. Riserve sono invece espresse dal senatore Valitutti, che al riguardo ricorda gli sforzi proprio da lui compiuti, nella IV legislatura, per un approfondimento maggiore anche nell'esame della legge n. 641 del 1967 che i fatti hanno dimostrato, poi — egli dice — di non felice elaborazione: è suo timore infatti che le limitazioni obiettive imposte da un dibattito affrettato in sede deliberante e a Senato chiuso, impediscano una volta ancora un vaglio sereno ed ampio quale la importanza del provvedimento esige.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RICERCA SCIENTIFICA: DIBATTITO CONCLUSIVO

(Seguito e rinvio).

Si riprende il dibattito, sospeso mercoledì scorso.

Il presidente Cifarelli accenna brevemente al possibile andamento dell'ulteriore corso della discussione prospettando anche l'ipotesi di una ripresa dell'esame del documento conclusivo dopo la riapertura autunnale dei lavori parlamentari.

Ha quindi la parola il senatore Moneti, che affronta, nel contesto delle anzidette considerazioni, alcuni problemi regolamentari in relazione alla natura delle procedure informative e del documento conclusivo previsto al termine delle indagini conoscitive.

Egli sottolinea anzitutto la natura essenzialmente « informativa » delle funzioni esercitate dalla Commissione nell'ambito delle sedute di udienza, precisando poi che, qualora si ammettesse che l'indagine conoscitiva si esaurisca in sedute di tale natura, il documento conclusivo nulla dovrebbe aggiungere alla pura e semplice acquisizione « neutra » del materiale raccolto e delle deposizioni ascoltate.

Rileva quindi come una tale interpretazione riduttiva potrebbe anche essere ammissibile, ma in casi concreti, poichè il Regolamento prevede come facoltativa e non come obbligatoria l'approvazione del documento conclusivo: una acquisizione pura e semplice

di notizie, informazioni e dati servirebbe alla Commissione, in conformità con l'esplicita previsione regolamentare, in vista di procedure consequenziali, o a livello politico, per interrogazioni, interpellanze o mozioni, o a livello legislativo, per i provvedimenti già deferiti o da proporre, ovvero ancora ai fini di apposite relazioni e proposte da elaborare per l'Assemblea. Egli non esclude neppure l'ipotesi che la Commissione, ritenendosi paga delle notizie raccolte, possa anche rinunciare alla loro immediata utilizzazione in altro strumento procedurale.

Il senatore Moneti fa presente, peraltro, che nella sua intenzione, la procedura conoscitiva non si risolve nella mera fase di udienza: essa ne prevede obbligatoriamente un'altra (la fase preparatoria) e facoltativamente una terza: appunto quella di approvazione del documento conclusivo. L'oratore, a questo punto, tiene a distinguere queste due fasi — iniziale e conclusiva — da quella di udienza, in quanto nelle prime (alle quali non partecipano gli estranei ma solo i componenti del Senato) non si esercitano tanto funzioni conoscitive, quanto funzioni aventi sostrato politico, nell'una potendosi procedere a scelte di opportunità e nell'altra ad eventuali indicazioni di orientamento.

Il senatore Moneti non esclude pertanto che il documento conclusivo, oltre alle notizie acquisite, possa contenere anche una parte, per così dire « politica », in cui possano essere indicate non solo le ragioni dell'indagine ma anche gli orientamenti emersi in seno alla Commissione nel dibattito conclusivo: è chiaro peraltro (egli aggiunge) che a dette conclusioni politiche la Commissione dovrà pervenire con le ordinarie procedure di approvazione, sia pur facendo salve le opinioni dei dissenzienti, che (non essendo previsto dal Regolamento un atto di minoranza) potranno essere come tali riportate nel documento conclusivo.

Alla luce di tali considerazioni di carattere generale, circa l'esito del dibattito in corso, egli in via di massima si pronuncia per la sua immediata conclusione e quindi per l'approvazione dello schema elaborato dal senatore Bertola, con l'impegno tuttavia di

aprire successivamente una procedura consequenziale sulla base di esso, con i previsti strumenti procedurali.

Segue un intervento del senatore Bertola, che manifesta la propria disponibilità per le soluzioni che la Commissione riterrà più opportune e replica quindi brevemente agli oratori intervenuti sul merito nella precedente seduta del 16 luglio, indicando in quale misura le loro osservazioni, a suo giudizio, possano essere accolte: si sofferma in particolare sulla mancata indicazione delle vicende dell'EURATOM; sulle situazioni, in taluni punti arretrate ed in altri avanzate, della nostra ricerca scientifica e sul significato politico di tali rilievi; sul mancato accenno alle dichiarazioni rese dai rappresentanti sindacali del personale della ricerca. Ricorda quindi, nuovamente, i limiti di fatto e regolamentari entro i quali egli dovette procedere nella elaborazione dello schema di documento, la linea da lui seguita per superare detti limiti e, in particolare, i rilievi precisi nonchè le implicite proposte formulati. Infine accenna alla opportunità di una tempestiva pubblicazione dell'atto conclusivo, al quale potranno far seguito ulteriori iniziative della Commissione.

Seguono altri interventi dei senatori Piovano, Burtulo e Moneti, sulla pubblicità degli atti dell'indagine; quindi, dopo che ragguagli sono stati al riguardo forniti dal Presidente, il senatore Papa, nel richiamarsi ai precedenti rilievi del senatore Moneti circa la natura procedurale dell'indagine conoscitiva e del documento posto a sua conclusione, sottolinea la ammissibilità — e, nel caso specifico, la opportunità — di valutazioni politiche da inserire in detto documento.

Il senatore Burtulo suggerisce quindi una soluzione concreta che consenta il confronto tra le varie posizioni in merito alla valutazione delle informazioni e dei dati raccolti: egli ritiene che lo schema di documento possa essere approvato nella stesura attuale, da lui definita completa ed esauriente, e che successivamente sui temi emergenti i componenti della Commissione debbano riservarsi la presentazione di una o più mozioni (a seconda se gli orientamenti risulteranno fra loro collimanti o meno) per pro-

muovere un successivo dibattito politico in Assemblea.

Il presidente Cifarelli riassume i termini del dibattito, evidenziando, come possibili, due soluzioni: da una parte la immediata conclusione della procedura, con il conferimento al senatore Bertola del mandato di fiducia per la pubblicazione del documento conclusivo integrato con le osservazioni e gli orientamenti quali risultano dal dibattito sin qui svolto, e dall'altra il rinvio dell'ulteriore seguito del dibattito al fine di una migliore enucleazione dei vari orientamenti, e del loro inserimento in un'apposita parte del documento stesso, aggiuntiva rispetto allo schema ora in esame.

Favorevole a questa seconda soluzione è senatore Papa, il senatore Bertola vi si dichiara disponibile, ed essa, dopo altre precisazioni del presidente Cifarelli, è accolta dalla Commissione. Quindi il seguito del dibattito è rinviato.

QUESTIONE DI COMPETENZA PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2163

Su proposta del senatore Veronesi, si stabilisce di chiedere che il disegno di legge recante un contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (n. 2163), per il quale è stata riconosciuta la competenza primaria della Commissione difesa, venga assegnato, per il parere, anche alla Commissione Istruzione (oltre che alla Commissione lavori pubblici, come attualmente previsto).

La seduta termina alle ore 13.

LAVORI PUBBLICI. COMUNICAZIONI (8°)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente
SAMMARTINO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Arnaud e per i trasporti Degan.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Finanziamento integrativo, con carattere di urgenza, di 200 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze della rete ferroviaria dello Stato** » (2223), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce alla Commissione il presidente Sammartino.

Dopo aver ricordato che per la direttissima Roma-Firenze sono stati finora stanziati, a più riprese, 300 miliardi, fa presente che il disegno di legge prevede un finanziamento integrativo di 200 miliardi, necessari per la prosecuzione dei lavori nel tratto compreso fra Città della Pieve ed Arezzo. Fornisce quindi taluni dati circa la situazione generale dei lavori sull'intera linea, facendo notare che lo stato di avanzamento dei lavori tra Roma-Settebagni e Città della Pieve è del 92 per cento e che tale tronco potrà essere attivato entro il prossimo anno. La realizzazione dell'intero collegamento fra Roma e Firenze consentirà poi di ridurre di circa 60 chilometri la lunghezza del tracciato, abbassandone notevolmente l'indice di tortuosità e consentendo ai convogli una sensibile contrazione dei tempi di percorrenza.

Il relatore prosegue rilevando che il provvedimento non soddisfa certamente l'intero fabbisogno finanziario della direttissima Roma-Firenze, la cui realizzazione non può, peraltro, non essere accolta con favore in relazione alla sua importanza per il sistema ferroviario nazionale e per il collegamento con gli altri Paesi europei.

Circa la questione dell'attraversamento di Firenze, auspica che si possa pervenire, con una opportuna intesa tra il Ministero dei trasporti, la Regione toscana e gli altri enti locali interessati, ad una soluzione che concili adeguatamente gli interessi di carattere generale con le esigenze di salvaguardia del patrimonio urbanistico e paesaggistico del territorio attraversato dalla linea ferroviaria.

Nell'osservare quindi che la prosecuzione dei lavori, consentita dall'approvazione del disegno di legge, permetterà anche di mantenere gli attuali livelli occupazionali,

il relatore invita il Governo ad accelerare l'erogazione dei fondi recati dalla legge n. 52 del 1973 e dal piano straordinario per le ferrovie dello Stato, al fine di permettere, soprattutto alle Regioni del Mezzogiorno, di superare gli antichi squilibri esistenti nel fondamentale settore dei trasporti pubblici.

Concludendo, il presidente Sammartino sollecita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Apertasi la discussione, interviene il senatore Crollalanza, il quale ricorda le perplessità sorte in occasione della discussione del primo disegno di legge relativo al quadruplicamento della linea Roma-Firenze. Tale iniziativa si è ormai concretizzata, prosegue l'oratore, e quindi è inopportuno opporsi ai finanziamenti integrativi recati dal provvedimento in discussione.

Sottolineata poi l'esigenza pressante di ammodernare il sistema ferroviario meridionale, l'oratore, richiamandosi alle sollecitazioni più volte espresse dallo stesso presidente Sammartino per l'accorciamento del percorso ferroviario Roma-Bari attraverso il Molise, rileva che tale infrastruttura costituirebbe un'asse importante per l'intera rete ferroviaria e per lo sviluppo della economia del Mezzogiorno.

Dopo aver concordato con la necessità di tener conto delle esigenze urbanistiche di Firenze nel progettare l'attraversamento della città, il senatore Crollalanza conclude preannunciando il suo voto favorevole sul disegno di legge.

Prende successivamente la parola il senatore Maderchi, il quale sottolinea, in via preliminare, la grave scorrettezza compiuta da un quotidiano di informazione parlamentare che, nel numero di stamane, ha dato già per approvato il disegno di legge in discussione.

Dopo una breve interruzione del Presidente — il quale afferma che la Commissione condivide la protesta del senatore Maderchi — quest'ultimo prosegue il suo intervento osservando che, in occasione dell'approvazione del primo disegno di legge riguardante la direttissima, si dichiarò da parte del Governo che i tempi di realizzazione sarebbero stati ristretti ed i finanziamenti limitati. Ci

si trova invece di fronte ad un'opera ancora incompiuta a distanza di anni e per la quale non è dato sapere quale sarà la entità complessiva della spesa.

Sottolineata quindi la necessità di non disattendere le istanze degli enti locali toscani per quanto riguarda la questione dell'attraversamento di Firenze, l'oratore conclude osservando che l'approvazione del disegno di legge è per così dire necessitata, senza che il Parlamento abbia avuto la possibilità di un adeguato approfondimento.

Il senatore Grossi, evidenziata l'utilità della direttissima Roma-Firenze, pone l'accento sull'esigenza che la Commissione sia tempestivamente informata dal Governo circa la questione dell'attraversamento di Firenze, con particolare riguardo alla entità dei finanziamenti occorrenti, in modo da poter esprimere in proposito una meditata valutazione.

Il senatore Santalco ricorda che il problema della direttissima è stato più volte affrontato dalla Commissione, da ultimo in occasione della discussione del disegno di legge recante interventi straordinari per le ferrovie: in quella circostanza la Commissione approvò un ordine del giorno, di cui era egli stesso firmatario, che impegnava il Governo ad adottare un apposito provvedimento per l'ulteriore finanziamento dei lavori della direttissima. Occorre dare atto, prosegue l'oratore, della tempestività con cui il Governo ha ottemperato al suo impegno, presentando il disegno di legge in discussione.

Dopo aver posto l'accento sull'importanza del quadruplicamento della linea Roma-Firenze, che non interessa soltanto la Toscana, ma costituisce parte integrante della dorsale ferroviaria Milano-Reggio Calabria, il senatore Santalco illustra un ordine del giorno di cui è firmatario insieme ai senatori Santi, Pacini, Zaccari e Moneti. L'ordine del giorno impegna il Governo ad intensificare i contatti con gli enti locali interessati per concordare una soluzione della questione dell'attraversamento di Firenze capace di armonizzare le esigenze della città con quelle di carattere generale, nonchè a predisporre gli stanziamenti di bilancio necessari per la realizzazione del progetto che potrà essere ap-

prontato in base alle indicazioni della Commissione tecnica consultiva insediata per l'approfondimento della questione.

Interviene poi il senatore Sgherri, il quale critica anzitutto la formulazione della relazione introduttiva al disegno di legge che, riferendosi alla questione dell'attraversamento di Firenze, parla di interferenze degli enti locali che avrebbero ritardato i lavori. L'oratore sottolinea la gravità di tale affermazione, osservando che quelle degli enti locali non sono indebite interferenze, ma legittime iniziative intese a tutelare il territorio ed il paesaggio dai rischi di un irrazionale sviluppo della linea ferroviaria. Al riguardo fa notare che il progetto elaborato dall'Azienda ferroviaria stravolge il piano urbanistico-urbanistico della Toscana ed in particolare di Firenze, comportando, se realizzato, danni ingentissimi in termini economici.

Rileva poi che la Regione e le forze politiche toscane si sono sempre battute per conciliare le esigenze generali del paese con le istanze locali, mentre il Ministero dei trasporti, ed in particolare l'Azienda ferroviaria, hanno proseguito in una politica del fatto compiuto con l'adozione di decisioni autoritarie e sottraendosi all'indispensabile confronto più volte sollecitato dalle componenti politiche e culturali della Regione.

L'oratore formula infine rilievi critici circa la variazione apportata al progetto originario, con l'introduzione di una deviazione verso la città di Arezzo, che rischia di annullare la riduzione dei tempi di percorrenza che si otterranno sulla intera linea.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno in precedenza illustrato dal senatore Santalco e di un ordine del giorno dei senatori Sgherri ed altri, che impegna il Governo a promuovere un incontro a livello politico con i rappresentanti della Regione toscana, gli enti locali interessati e le competenti Commissioni parlamentari, al fine di pervenire ad una soluzione concordata del problema dell'attraversamento di Firenze. Nella qualità di relatore il Presidente esprime avviso favorevole sui due ordini del giorno.

Prende successivamente la parola il sottosegretario Degan il quale, dopo aver notato

che presentando il disegno di legge si è adempiuto da parte del Governo ad un impegno assunto in Parlamento, come è già stato ricordato dal senatore Santalco, rileva che il quadruplicamento della linea Roma-Firenze, una volta concluso, esplicherà effetti positivi per l'intero sistema ferroviario nazionale. La prosecuzione dei lavori nel tratto Città della Pieve-Arezzo permetterà intanto di salvaguardare i livelli di occupazione ed attraverso l'erogazione dei finanziamenti previsti svolgerà una positiva funzione anticongiunturale.

Circa la questione dell'attraversamento di Firenze osserva che il Governo si è più volte dichiarato disponibile ad un confronto con gli enti locali; tale confronto non può comunque prescindere da un adeguato approfondimento tecnico e da una attenta analisi dei costi dei vari progetti. In relazione agli ordini del giorno presentati il sottosegretario Degan dichiara di accogliere quello dei senatori Santi, Santalco ed altri e propone una modifica a quello del senatore Sgherri, nel senso che le Commissioni parlamentari competenti dovranno essere informate circa gli sviluppi delle intese tra Governo ed enti locali. Con tale modifica, condivisa dai presentatori dell'ordine del giorno, quest'ultimo è accolto dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva quindi all'unanimità i quattro articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

« Norme per l'indizione del bando dell'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia, e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici » (2224), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il senatore Noè, relatore alla Commissione, illustra il disegno di legge, che intende disciplinare l'appalto-concorso dei lavori per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia. Sottolinea in particolare che, data l'eccezionalità degli interventi per la salvaguardia della città lagunare, il provvedimento, derogando alla normativa vigente, consente la partecipazione all'appalto-concorso anche di imprese straniere.

Dopo aver ricordato le positive esperienze condotte dal Consiglio nazionale delle ricerche sui modelli matematici della laguna — esperienze che potranno costituire un utile elemento di partenza per i successivi interventi — il relatore illustra un ordine del giorno che invita il Governo ad incaricare il Consiglio nazionale delle ricerche della realizzazione di un'apposita attrezzatura destinata ad ospitare modelli idraulici per lo studio dell'influenza della rotazione terrestre sui fenomeni a grande scala, simile a quella esistente presso l'Università di Grenoble. Il senatore Noè sottolinea l'importanza di una tale iniziativa per l'approfondimento dell'idrodinamica dell'Adriatico e dei conseguenti riflessi sull'equilibrio della laguna veneta.

Dopo un breve intervento del senatore Ma-derchi, ad avviso del quale potrebbero essere proficuamente utilizzate le esperienze condotte dall'Università di Grenoble, evitando di realizzare in Italia dispendiosi strumenti di ricerca, il senatore Noè replica osservando che sarebbe meglio, per le particolari esigenze del nostro paese, avere direttamente a disposizione una attrezzatura del tipo di quella francese.

Interviene quindi il sottosegretario Arnaud, il quale si dichiara favorevole alla approvazione del disegno di legge e accoglie l'ordine del giorno del relatore.

Infine, la Commissione approva i tre articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 11,20.

LAVORO (11^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente

POZZAR

indi del Vice Presidente

FERMARIELLO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Del Nero.

La seduta ha inizio alle ore 11.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private** » (2184), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce il senatore Manente Comunale, il quale chiarisce che il provvedimento tende ad eliminare talune sperquazioni in tema di trattamento pensionistico del personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private, derivanti dall'applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1079. L'articolo 1 dispone che il trasferimento allo speciale Fondo di previdenza dei contributi obbligatori dell'assicurazione generale avvenga in via facoltativa, quale che sia la natura della pensione alla quale la contribuzione abbia dato luogo, rimettendo così agli interessati la valutazione se a loro convenga mantenere o meno il trattamento già realizzato in seno all'assicurazione obbligatoria. L'articolo 2 stabilisce che le prestazioni a carico del fondo siano liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per i lavoratori in attività, eliminando la limitazione di tale trattamento ai soli dirigenti.

Dopo aver affermato che il disegno di legge — che favorisce particolarmente gli elettrici titolari di pensioni di invalidità — merita l'approvazione definitiva, il relatore conclude avvertendo che trattasi peraltro di un provvedimento settoriale, mentre sarebbe necessario porre finalmente mano ad un riordinamento generale del sistema previdenziale.

Nella discussione generale, il senatore Giovannetti annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista. Dopo un breve intervento del sottosegretario Del Nero, la Commissione approva i due articoli e, successivamente, il disegno di legge nel suo complesso.

« **Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi** » (909-B), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il senatore Ferralasco illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati: la

decorrenza dei benefici indicati al primo comma dell'articolo 7 è stata spostata a partire dall'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218 (anzichè del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827); l'articolo 11, che prevedeva l'istituzione di cure climatiche, è stato stralciato. Con queste modifiche, determinate dalla presa di posizione del Ministero del tesoro, l'originario disegno di legge — prosegue il relatore — risulta ulteriormente impoverito. Tuttavia, tenuto conto dell'opportunità di non ritardarne l'applicazione, il senatore Ferralasco ne raccomanda egualmente l'approvazione.

È dichiarata aperta la discussione generale.

Il senatore Bianchi, pur annunciando il voto favorevole del Gruppo comunista, lamenta le successive mutilazioni subite dal disegno di legge nel corso dell'*iter* parlamentare. Illustra poi un ordine del giorno che impegna il Governo a far sì che venga concesso ai tubercolotici il beneficio delle cure climatiche introdotte con l'articolo 11, stralciato dalla Camera.

Il senatore Azimonti annuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano, augurandosi che lo stralcio dell'articolo 11 non significhi la volontà di insabbiare definitivamente il problema.

Il sottosegretario Del Nero fa presente che lo stralcio dell'articolo 11 (che è andato a costituire un autonomo disegno di legge numero 3821-*bis* Camera) è stato determinato dal gravoso onere di spesa che avrebbe comportato nonchè dall'esigenza di inserire la materia nel quadro generale della riforma sanitaria. Dichiarata poi di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione. Il senatore Bianchi non insiste per la votazione.

La Commissione approva le due modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e, quindi, il disegno di legge nel suo complesso.

« Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini » (2220), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce il senatore Ferralasco, il quale esprime anzitutto il suo apprezzamento per

il fatto che sia stato mantenuto dal ministro Toros un impegno esplicitamente assunto.

Il relatore analizza quindi le singole norme del provvedimento. Per quanto concerne l'integrazione salariale, si sofferma sulle disposizioni riguardanti: la durata del trattamento; i termini e i modi di presentazione della domanda; la composizione della commissione provinciale che dispone l'integrazione; la definitività dei ricorsi alla commissione centrale; la validità dei periodi di integrazione ai fini dell'assistenza sanitaria, nonchè, nei limiti di un massimo di 36 mesi, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione; il finanziamento (in particolare, l'aumento dei contributi a carico dei datori di lavoro, più un contributo addizionale del 5 per cento per le imprese che si avvalgono degli interventi).

Per quanto concerne il trattamento speciale di disoccupazione, il senatore Ferralasco evidenzia: i requisiti richiesti per ottenerlo; la misura, pari ai 2 terzi della retribuzione media giornaliera; la decorrenza; la durata, fino ad un limite di 180 giorni; l'istituzione di una gestione speciale per l'edilizia nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; la validità dei periodi di disoccupazione ai fini pensionistici; i modi di copertura degli oneri (articolo 15).

Pur rammaricandosi per il poco tempo a disposizione del Parlamento per approfondire il disegno di legge, il senatore Ferralasco ne sottolinea l'elevato valore sociale e ne raccomanda l'approvazione.

È dichiarata aperta la discussione generale.

Il senatore Garoli, dato atto al ministro Toros di essersi conformato agli impegni assunti, lamenta tuttavia il ritardo con cui il provvedimento è stato presentato ed il modo frettoloso con il quale il Parlamento è costretto a discuterne. Se vi fosse stato più tempo a disposizione alcune importanti questioni — come quelle relative ai lavoratori delle imprese boschive e dei cantieri operanti in alta montagna — avrebbero potuto sin da adesso essere affrontate.

A questo punto — prosegue l'oratore — non sarebbe opportuno cercare di modifica-

re il disegno di legge, anche per l'urgenza che esso riveste. Alcune norme non possono però essere condivise, e cioè il limite dei 36 mesi di cui all'articolo 5, che appare ingiustamente restrittivo, e l'addizionale del 5 per cento di cui all'articolo 8, che può tradursi in un incentivo al licenziamento. Con tali riserve, i comunisti, peraltro, voteranno a favore del provvedimento.

Il senatore Bonazzi, associatosi alle considerazioni del senatore Garoli, sottolinea come il sempre maggior ricorso alla Cassa integrazione costituisca un fenomeno gravissimo, al quale il Governo deve porre riparo con adeguate e sollecite iniziative. Dopo aver ricordato lo stato di crescente crisi dell'edilizia, coglie l'occasione per invitare nuovamente il Governo ad esaminare la possibilità di estendere l'istituto dell'integrazione salariale al settore artigiano. Annuncia, infine, il suo voto favorevole.

Il senatore Azimonti dichiara che il Gruppo della democrazia cristiana voterà a favore, esprimendo la sua soddisfazione per il mantenimento degli impegni da parte del ministro Toros. Si duole, tuttavia, della ristrettezza dei tempi di discussione di un provvedimento così importante.

Segue una breve replica del senatore Ferralasco.

Prende poi la parola il sottosegretario Del Nero, il quale pone in rilievo che con il disegno di legge — di cui ricorda le norme più significative — si è cercato di adattare alle particolari situazioni dell'edilizia i principi già operanti in tema di integrazione salariale per l'industria. Al senatore Garoli fa osservare che il contributo addizionale del 5 per cento a carico delle imprese mira ad evitare abusi nel ricorso alla Cassa integrazione. Al senatore Bonazzi fa notare che il fenomeno dell'allarmante aumento delle ore integrate può essere contrastato solo con un rilancio degli investimenti e dell'economia: a tal scopo, accanto a quello del Governo, è necessario però ogni sforzo e contributo da parte di tutte le forze politiche e sociali.

La Commissione approva quindi i 21 articoli e, successivamente, il disegno di legge nel suo complesso.

« **Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana** » (2221), di iniziativa dei deputati Piccinelli ed altri; Perrone ed altri; approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Riferisce il senatore Ferralasco, rilevando che il provvedimento mira opportunamente ad adeguare gli assegni corrisposti ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, prevedendone, inoltre, la rivalutazione biennale in dipendenza dell'aumento del costo della vita. Agli stessi lavoratori è poi assicurata una completa tutela previdenziale ed assistenziale. Il disegno di legge, infine, prevede che il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assuma a proprio carico: i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale è assicurativa del capo-cantiere e del vice capo-cantiere, nella misura rispettivamente di lire ottomila e di lire settemila giornaliere; i contributi, entro il limite di cinque unità per cantiere e di lire quattromila *pro capite* per ogni giornata di lavoro, agli enti gestori, sulle spese inerenti al trattamento economico della manodopera specializzata; eventuali contributi per acquisto di materiale, entro il limite di 2 milioni; eventuali contributi per spese di nolo di mezzi meccanici, entro il limite di 1 milione. Sottolineata la portata positiva del disegno di legge, il senatore Ferralasco ne raccomanda l'approvazione.

È dichiarata aperta la discussione generale.

Il senatore Ziccardi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista, invita a programmare la migliore utilizzazione dei cantieri di lavoro: attraverso un'opportuna distribuzione geografica; inserendoli nel quadro di necessari, più ampi interventi economico-produttivi; armonizzandone la istituzione con le esigenze e le norme del collocamento. Auspica inoltre l'adozione di misure integrative da parte delle Regioni ed un maggior coordinamento tra queste e lo Stato.

Il senatore Azimonti annuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano, raccomandando però una severa vigilanza affinché la istituzione di cantieri di lavoro non dia luogo ad abusi.

Il sottosegretario Del Nero, sottolineato che il disegno di legge modifica talune disposizioni che avevano originato giustificate lamentele, dichiara di condividere la necessità di inserire i cantieri di lavoro in più vasti piani economici, facendo tuttavia presente che già esistono a tal fine organismi e procedure appositi, che si tratterà, pertanto, di far funzionare meglio.

Infine la Commissione approva i quattro articoli e, successivamente, il disegno di legge nel suo complesso.

IN MERITO AD ALCUNE QUESTIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA INAM E INADEL

Il senatore Giovannetti solleva il problema della mancata liquidazione, da parte dell'INAM, delle indennità di malattia, nonché, in alcune provincie, dell'interruzione dell'assistenza farmaceutica da parte dell'INADEL, chiedendo ragguagli al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Del Nero comunica che la questione INAM è in via di soluzione, mentre per l'INADEL si tratta di un problema di reperimento di fondi, in quanto molti comuni non hanno versato a detto istituto le somme dovute a titolo di contributi. Assicura comunque che riferirà al Ministro del lavoro.

La seduta termina alle ore 13.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1975

*Presidenza del Presidente
MINNOCCI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Pinto.

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

La Commissione procede alla votazione per la nomina di un Segretario in sostituzione del senatore Ossicini, eletto Vice Presidente.

Risulta eletto il senatore Merzario, al quale il Presidente rivolge, anche a nome della Commissione, l'augurio di una proficua attività.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Disciplina dei prelievi di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico** » (1929), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Proseguendo l'esame degli articoli, il Presidente Minnocci, dopo aver dato lettura dell'articolo 10, dichiara di ritenere precluso un emendamento del Gruppo comunista, in quanto propone la medesima attribuzione di competenze alle Regioni che è stata già respinta in sede di esame dell'articolo 3, terzo comma. La Commissione approva quindi l'articolo 10 e successivamente l'articolo 11.

All'articolo 12 il senatore Cavezzali propone la soppressione del terzo comma, dichiarando di ritenere quanto meno inopportuno incaricare dell'autopsia un sanitario che di norma non è qualificato per tale operazione. Dopo un breve dibattito è approvato l'emendamento soppressivo ed è quindi approvato l'articolo 12.

All'articolo 13 è approvato con il parere favorevole del Governo un emendamento del Gruppo comunista, nella riformulazione fatta dal relatore Barbaro. Tale emendamento è volto ad attribuire alle Regioni il compito di istituire i centri regionali o interregionali per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi. La Commissione approva quindi l'articolo 13 e successivamente l'articolo 14.

All'articolo 15 viene discusso innanzi tutto un emendamento del Gruppo comunista, diretto a precisare meglio — al terzo comma — gli enti ai quali devono essere distribuiti gratuitamente gli estratti ipofisari, nonché la concreta erogazione delle prestazioni sanitarie.

Si apre un ampio dibattito, al quale partecipano i senatori De Giuseppe, Capua e

Maria Pia Dal Canton. Viene infine approvato un emendamento del relatore, che recepisce la parte sostanziale dell'emendamento del Gruppo comunista, precisando che la distribuzione deve essere fatta esclusivamente agli enti ospedalieri pubblici e agli istituti universitari; è accolto anche un ulteriore emendamento del relatore, in base al quale gli enti e gli istituti anzidetti possono avvalersi dei medici curanti per le cure opoterapiche praticabili a domicilio.

Viene poi discusso un emendamento aggiuntivo del Gruppo comunista, volto ad estendere il controllo dell'Istituto superiore di sanità, stabilito nel primo e nel secondo comma, anche alle ipofisi provenienti dall'estero. L'emendamento è accolto con una integrazione proposta dal relatore e viene collocato quale comma aggiuntivo dopo il secondo comma. Il Gruppo comunista ritira un ulteriore emendamento, concernente sempre le ipofisi provenienti dall'estero, ed il senatore Argiroffi dichiara che l'emendamento ora approvato non corrisponde più, in seguito alla modifica ad esso apportata, alle finalità con esso perseguite dal Gruppo comunista, che intendeva ostacolare il traffico illecito e disumano di ipofisi provenienti dai Paesi del terzo mondo e dall'America Latina, e che pertanto esso deve intendersi approvato con l'astensione del Gruppo stesso.

Il senatore Barra esprime talune perplessità in relazione all'interpretazione che potrebbe essere data al secondo comma dell'articolo 15, in conseguenza della formulazione non chiara contenuta nel testo della Camera. Su tale problema, che coinvolge la natura dei compiti dell'Istituto superiore di sanità in materia di ipofisi e di estratti ipofisari, si apre un ampio dibattito. Il senatore Capua si dichiara contrario all'attribuzione di un monopolio completo, in tale settore, all'Istituto superiore di sanità, precisando che egli ritiene meritevole di considerazione l'iniziativa privata già in atto nel settore stesso. Il senatore Argiroffi, premesso che con il testo approvato dalla Camera non si intendeva attribuire all'Istituto superiore di sanità anche la diretta lavorazione delle ipo-

fisi, ma soltanto un controllo ed una supervisione generale sull'intero settore, dichiara che tale controllo e tale supervisione sono indispensabili per impedire i gravissimi abusi che oggi si verificano in un campo terapeutico estremamente delicato sotto l'aspetto umano e sociale, quale è quello del nanismo ipofisario. Viene infine approvato un emendamento del senatore De Giuseppe, sostitutivo del secondo comma, diretto a precisare meglio i compiti di controllo e di supervisione, spettanti all'Istituto superiore di sanità, con esclusione tuttavia della produzione diretta.

È quindi approvato l'articolo 15 nel suo insieme.

All'articolo 16 viene approvato un emendamento del Gruppo comunista diretto ad aggiungere l'importazione di ipofisi dall'estero all'elenco delle materie regolate dal Ministero della sanità. Viene quindi approvato un ulteriore emendamento del Gruppo comunista diretto a coordinare meglio la formulazione del punto 4) con l'emendamento approvato, sempre su proposta del Gruppo comunista, all'articolo 13. Viene infine approvato l'articolo 16 nel suo insieme.

All'articolo 17 la Commissione approva, in una nuova formulazione proposta dal relatore Barbaro, un emendamento del Gruppo comunista diretto a precisare meglio, al primo comma, le funzioni e i poteri delle Regioni in ordine alla organizzazione dei centri per la diagnosi e la cura del nanismo ipofisario. Le disposizioni del secondo e terzo comma vengono quindi riformulate per armonizzarle con l'emendamento ora approvato. È approvato infine l'articolo 17.

Viene quindi esaminato un articolo aggiuntivo 17-bis proposto dal relatore, diretto a rendere applicabile all'importazione e all'esportazione di parti di cadavere a scopo di trapianto l'articolo 21 della legge 14 luglio 1967, n. 592. L'articolo aggiuntivo è approvato con una integrazione proposta dal senatore Barra.

All'articolo 18 è approvato un emendamento del senatore Merzario soppressivo delle parole « ovvero ne accetta la promessa ». È quindi approvato l'articolo 18, dopo che

il senatore Argiroffi ha dichiarato che il Gruppo comunista, nel dare il consenso a tale norma, deplora l'accoglimento, all'articolo 15, di una normativa che implicitamente sembra consentire la commercializzazione di parti di cadavere provenienti dall'estero, mentre tale commercializzazione viene ora esclusa — all'articolo 18 — nel territorio nazionale.

Vengono quindi approvati gli articoli 19, 20, 21 e 22, per i quali non sono stati presentati emendamenti.

È approvato un emendamento sostitutivo dell'articolo 23, presentato dal relatore Barbaro e dal senatore Pittella e diretto ad escludere l'abrogazione completa ed indiscriminata della legislazione in vigore in materia di trapianti a scopo terapeutico.

È approvato, con il parere favorevole del relatore e del Governo, un ordine del giorno presentato dal senatore Capua e diretto a promuovere l'utilizzazione dei servizi sociali degli ospedali per quanto concerne i contatti e i rapporti fra gli enti e istituti autorizzati alle operazioni di trapianto ed i congiunti dei donatori o presumibili donatori di organi.

È approvato infine, con il parere favorevole del relatore e del Governo, un ordine del giorno presentato dal Gruppo comunista, con il quale si invita il Governo stesso a tenere conto dei nuovi e complessi compiti affidati dalla legge in discussione all'Istituto superiore di sanità nel determinare annualmente lo stanziamento di fondi per il funzionamento dell'Istituto stesso.

Il presidente Minnocci fa menzione di taluni coordinamenti puramente formali, necessari per il perfezionamento del testo in discussione. La Commissione esprime in merito il proprio consenso.

Il senatore Argiroffi annuncia l'astensione del Gruppo comunista dal voto finale sul disegno di legge, astensione motivata dalla riduzione del periodo di 24 ore previsto nel testo della Camera per l'osservazione delle condizioni certificanti l'avvenuto decesso, nei casi di lesioni cerebrali primitive.

Infine la Commissione approva il disegno di legge n. 1929.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Disciplina degli scarichi nelle acque marittime** » (2111), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri. (Rinvio dell'esame).

Il relatore Barra, premesso che il problema giuridico concernente l'articolo 6 è stato risolto, ormai, con il parere negativo delle Commissioni competenti, rispettivamente la 1^a e la 2^a, si sofferma sugli aspetti di politica sanitaria del provvedimento, che presenta a suo avviso non lievi difetti, ma che tuttavia potrebbe essere suscettibile di un parere favorevole della Commissione, purchè nel parere stesso si specificassero le indispensabili modifiche da apportare al testo.

I senatori Cavezzali e Benedetti esprimono talune riserve sull'opportunità di emettere un parere favorevole, anche se corredato da precise proposte di modifiche, e riterrebbero senz'altro preferibile che la Commissione si pronunciasse in senso contrario al disegno di legge n. 2111.

Si apre un dibattito, al termine del quale si conviene di rinviare l'esame del disegno di legge n. 2111, sul quale il senatore Barra presenterà una relazione scritta.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO-TELEVISIVI

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente
SEDATI

La seduta ha inizio alle ore 10.

SEGUITO DELL'ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REGOLAMENTO

Il Presidente ricorda che restano da esaminare gli articoli accantonati nel corso della precedente seduta.

In merito all'articolo 10, riguardante le sottocommissioni e i gruppi di lavoro, il deputato Stefanelli fa presente che l'articolazione in sottocommissioni è stabilita dalla legge e che pertanto il regolamento non può prescindere dal prevederle. Su tale interpretazione della legge si dichiarano d'accordo anche i deputati Delfino e Galluzzi e il senatore Bloise. I deputati Bubbico e Tesini ritengono inopportuna l'istituzionalizzazione di dette sottocommissioni, nel timore che esse finiscano con l'irrigidire l'attività della Commissione, mentre, specialmente in questa fase di avvio, sarebbe preferibile una maggiore elasticità nello svolgimento dei lavori.

Sono quindi accolti emendamenti presentati rispettivamente dai deputati Stefanelli, Bubbico e Delfino, dopodichè l'articolo 10 viene approvato nel seguente testo:

Art. 10.

« 1. La Commissione demanda anche in via permanente, l'esame di singole materie o questioni a sottocommissioni o a gruppi di lavoro referenti, i cui membri sono nominati dal Presidente su designazione di tutti i gruppi.

2. I componenti delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro eleggono a maggioranza dei votanti nel proprio seno rispettivamente un presidente e uno o più coordinatori.

3. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro procedono all'esame e all'istruzione delle questioni loro demandate e riferiscono formulando, qualora lo ritengano opportuno, proposte. A questo fine nominano per ogni affare uno o più relatori.

4. Le relazioni e le proposte debbono dare conto delle osservazioni delle minoranze.

5. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro sono convocati dal proprio Presidente o coordinatore, anche su richiesta del Presidente della Commissione o di un quarto dei propri componenti, per discutere determinati argomenti.

6. Si applica il comma quarto dell'articolo 8 ».

Sull'articolo 12, il deputato Galluzzi insiste nella richiesta che tutte le deliberazioni della Commissione vengano adottate con una maggioranza qualificata, al fine di assicurare che esse, in conformità allo spirito della legge di riforma della RAI-TV, siano condivise da una maggioranza più ampia di quella governativa. In via subordinata, propone che sia accettato il principio che occorre la maggioranza dei componenti la Commissione per le deliberazioni relative agli indirizzi.

Favorevole alla tesi del deputato Galluzzi si dichiara il senatore Branca, il quale ricorda che la stessa legge di riforma prevede la maggioranza dei tre quinti per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della concessionaria. Contrari invece sono i deputati Righetti, Achilli e il relatore Carollo, il quale ritiene opportuno sottolineare la natura parlamentare della Commissione, le cui modalità di lavoro devono pertanto adeguarsi ai principi che regolano l'attività delle Camere.

Sull'emendamento presentato in via subordinata dal deputato Galluzzi, si dichiarano contrari i deputati Righetti e Delfino e favorevole il deputato Bubbico, dopodichè l'emendamento stesso è approvato con l'astensione dei deputati Delfino e Righetti e del senatore Tedeschi Franco, nonchè con una esplicita riserva sulla costituzionalità della norma, formulata dal Presidente.

L'articolo 12 risulta infine accolto nel seguente testo:

Art. 12.

« 1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri che partecipano alla votazione, compresi gli astenuti, salvo quelle concernenti gli indirizzi, che sono adottate a maggioranza dei componenti.

3. In caso di parità, la deliberazione non è adottata ».

All'articolo 13, il deputato Tesini propone che il potere di fare trasmettere dalla RAI-

TV atti e documenti della Commissione venga esercitato per mezzo delle Presidenze delle due Camere, che dovrebbero essere altresì abilitate a decidere sulle riprese televisive dirette delle sedute della Commissione. Suggestisce inoltre che sia la Commissione a decidere a quali sedute possa essere ammesso il pubblico e che sia soppressa la previsione di una conferenza annuale sui problemi della radio-televisione.

Alle proposte del deputato Tesini si dichiarano contrari il deputato Stefanelli ed il senatore Valori. Dopo ampia discussione, alla quale partecipano i deputati Delfino, Bubbico e Achilli, il senatore Carollo ed il Presidente, l'articolo 13 viene approvato nel seguente testo:

Art. 13.

«1. Tutte le deliberazioni adottate dalla Commissione o dai suoi organi sono pubblicate negli Atti parlamentari. Dei lavori della Commissione e delle sottocommissioni permanenti è pubblicato un resoconto sommario che contiene la sintesi delle opinioni espresse e delle conclusioni.

2. La Commissione può decidere che per determinate sedute sia pubblicato un resoconto stenografico.

3. La Commissione decide quali propri atti o documenti debbano essere trasmessi alla concessionaria per la messa in onda.

4. Qualora un quarto dei componenti della Commissione lo richieda, il Presidente provvede a che la stampa e il pubblico seguano, in separati locali, la seduta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

5. La Commissione decide di quali sedute richiedere la trasmissione televisiva diretta.

6. La Commissione può assumere iniziative per favorire il più efficace rapporto con la realtà del Paese e in particolare con le Regioni e con gli enti, istituti ed organismi di rilievo sociale, politico e culturale, promuovendo dibattiti sui problemi della formazione e dell'informazione radiotelevisiva ».

Viene quindi in esame l'articolo 16. Previa aggiunta, alla fine dell'articolo 20, già appro-

vato nella precedente seduta, delle parole « dati e informazioni », l'articolo 16 è approvato nel seguente testo:

Art. 16.

« 1. La Commissione, acquisiti i dati e le informazioni necessari, esercita, con le modalità previste dal presente regolamento, i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, approvando, quando occorra, risoluzioni contenenti le direttive per la Società concessionaria.

2. Di norma, entro il mese di ottobre di ogni anno la Commissione procede agli eventuali aggiornamenti e modifiche delle direttive di cui al primo comma ».

All'articolo 17, la Commissione accoglie una proposta del deputato Achilli intesa a riprodurre, alla fine dell'articolo, il testo dell'articolo 4 della legge, relativo ai messaggi pubblicitari. Il deputato Achilli propone altresì che sia previsto che la Commissione formuli direttive in ordine ai metodi di selezione del tipo di pubblicità. Dopo interventi dei deputati Galluzzi e Bubbico e del senatore Valori, il deputato Achilli non insiste.

L'articolo 17 è quindi approvato nel seguente testo:

Art. 17.

« 1. Entro il mese di giugno di ogni anno la Commissione raccoglie i dati e le informazioni necessari per accertare i ricavi derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione, relativi all'anno precedente e all'andamento in corso, per valutarne le variazioni percentuali. Acquisisce altresì il parere della Commissione paritetica indicata dall'articolo 21 della legge.

2. Entro il successivo mese di luglio, la Commissione stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo.

3. La Commissione formula gli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze

delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e la responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo ».

All'articolo 21, circa la proposta del deputato Delfino in ordine all'autorizzazione per i singoli membri della Commissione ad accedere alla sede ed ai servizi della RAI, il Presidente fa presente che i poteri conoscitivi spettano per legge alla Commissione e non ai suoi componenti.

Questa tesi è condivisa dal senatore Branca.

Quanto alla proposta del deputato Trombadori di prevedere che siano messi immediatamente a disposizione della Commissione tutti i testi delle trasmissioni già mandate in onda, il Presidente osserva che questo problema può essere risolto in via pratica attraverso contatti diretti con il presidente della RAI e si impegna in tal senso.

Il Presidente ricorda inoltre che, nella precedente seduta, era stata accantonata la lettera c) dell'articolo 7, per consentirne l'esame unitamente all'articolo 21.

Intervengono i deputati Galluzzi e Delfino ed il senatore Valori, dopo di che la lettera c) dell'articolo 7 viene approvata nel seguente testo:

« c) esamina le richieste e le proposte dei membri della Commissione in ordine all'andamento dei servizi televisivi, previste dall'articolo 21 ».

L'articolo 21 risulta, infine, approvato nel seguente testo:

Art. 21.

« 1. I membri della Commissione possono far pervenire al Presidente richieste e proposte in ordine all'andamento dei servizi radiotelevisivi.

2. D'intesa con la presidenza della società concessionaria il Presidente della Commissione stessa ad accedere presso le sedi della società, per l'acquisizione di elementi utili allo svolgimento dei propri compiti.

3. I membri della Commissione possono richiedere al Presidente di disporre per la

acquisizione di atti e di documenti della società concessionaria ».

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 22. Il relatore Carollo ricorda che era stato dato incarico agli uffici di predisporre un testo dell'articolo 22, alternativo a quello proposto dal Comitato e che aveva sollevato riserve da parte di taluni Gruppi. Il Presidente dà quindi lettura del suddetto testo alternativo che, con alcune modifiche suggerite dal deputato Stefanelli e dal senatore Valori, resta così approvato:

Art. 22.

« 1. Alla Commissione sono attribuiti, a cura delle Presidenze delle due Camere, una sede propria e attrezzature materiali, in grado di consentire il migliore adempimento dei propri compiti.

2. Alle spese per il funzionamento della Commissione provvedono le due Camere mediante apposito stanziamento nei rispettivi stati di previsione.

3. Le decisioni di spese della Commissione sono comunicate ai competenti organi delle due Camere i quali possono chiedere il riasse della spesa stessa ».

La Commissione, su suggerimento del deputato Achilli, decide poi di trasformare in raccomandazione (da rivolgere alle Presidenze delle due Camere) una proposta del deputato Delfino relativa alla necessità che, in relazione alla complessità dei compiti della Commissione, la sede di essa sia dotata, oltre che di mezzi audiovisivi, di registrazione e di ascolto, anche di adeguati uffici per i singoli Gruppi.

Il Presidente dà lettura dell'articolo 23 nel testo predisposto, analogamente all'articolo precedente, dagli uffici.

Dopo l'accoglimento di una modifica proposta dal deputato Bogi, ed un intervento del relatore Carollo, il quale rileva l'opportunità che tra i consulenti di cui la Commis-

sione potrà valersi non vi siano dipendenti della RAI-TV, l'articolo 23 resta approvato nel seguente testo:

Art. 23.

« 1. La segreteria è composta da funzionari e da altri dipendenti delle due Camere assegnati dai rispettivi Presidenti, sentito l'ufficio di Presidenza della Commissione.

2. La Commissione può avvalersi per la trattazione di singoli problemi che richiedano particolari competenze, della consulenza di esperti ».

L'articolo 24 viene approvato senza modifiche nel testo proposto dal Comitato:

Art. 24.

« Il presente regolamento e le sue modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione ».

Il Regolamento nel suo complesso viene quindi approvato all'unanimità dalla Commissione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente annuncia la convocazione della Commissione per giovedì 31 luglio alle ore 10 con il seguente ordine del giorno:

1) Determinazioni in materia di pubblicità (articolo 21 legge n. 103);

2) Parere sulla convenzione con la società concessionaria.

All'osservazione del senatore Valori che il secondo punto all'ordine del giorno della seduta odierna non è stato svolto, il Presidente ricorda che il gruppo di lavoro per gli indirizzi, convocato nel pomeriggio alle ore 18, dovrà fornire elementi per la discussione di tale argomento.

La seduta termina alle ore 15.

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente
SEDATI

La seduta è aperta alle ore 10.

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ
(ART. 21 LEGGE N. 103)

Il deputato Tesini informa che il Gruppo di lavoro costituito per l'adempimento prescritto dall'articolo 21 della legge n. 103 in materia di pubblicità ha raggiunto una intesa di massima che richiede peraltro taluni approfondimenti. Ricordato che la Commissione è chiamata dalla legge a definire entro oggi il limite massimo degli introiti pubblicitari, rileva che il Gruppo di lavoro non ha potuto per altro ignorare il rapporto tra il limitato oggetto dell'argomento in esame e l'articolo 4 della legge di riforma, che attribuisce alla Commissione il compito di formulare indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari. Il lavoro è stato incentrato essenzialmente sui risultati dei lavori della Commissione paritetica tra la RAI e la Federazione degli editori di giornali, e sui dati forniti dalla concessionaria in ordine agli introiti della pubblicità radiotelevisiva, che testimoniano di un notevole incremento per il 1975 rispetto all'anno precedente nonostante l'ultima decisione governativa in materia non prevedesse questa possibilità. Ma il nodo di fondo della questione va individuato nel rapporto tra pubblicità radiotelevisiva e pubblicità a mezzo stampa, rapporto in ordine al quale si nota la tendenza ad una crescente divaricazione a discapito del settore editoriale che appare particolarmente preoccupante se posta in relazione alla crisi economica in atto e a quella dell'editoria in particolare.

Sulla base di questo esame, il Gruppo di lavoro a ritenuto di proporre il congelamento degli introiti per la pubblicità radiotelevisiva al livello del 1975, fatte salve le riserve del senatore Bloise, che ha posto l'accento sulle disponibilità finanziarie che devono essere concesse alla RAI per attuare la ristrutturazione voluta dalla riforma.

Va osservato che il problema è stato posto in evidenza dalla RAI medesima, la quale ha richiesto un incremento degli introiti pubblicitari, sottolineando altresì l'opportunità di una ristrutturazione del settore delle emissioni pubblicitarie soprattutto in relazione a quelle — quale il « carosello » — che presentano costi eccessivamente alti per l'inserzionista. Ma è questo un tema di cui più giustamente la Commissione si occuperà al momento di dettare gli indirizzi generali per i messaggi pubblicitari. La proposta di congelamento avanzata dal Gruppo di lavoro non ignora le perplessità del senatore Bloise, ma tiene presente che non mancano altre strade attraverso le quali rendere più consistenti le entrate della RAI, e che pertanto il problema va affrontato con una visione più ampia.

Dà lettura dello schema di risoluzione elaborato dal Gruppo di lavoro, facendo osservare che, in relazione alla scadenza del 15 ottobre in esso fissata per la formulazione degli indirizzi generali in materia di pubblicità, i dati che la Commissione tecnica fornirà a questa Commissione dovranno, in questo primo caso, pervenire entro il 30 settembre, con una riduzione, perciò, della normale scadenza trimestrale, e dovranno consentire anche un'esauriente valutazione della situazione della SIPRA.

Il senatore Bloise ribadisce le proprie riserve, fedelmente riportate dal deputato Tesini, relative essenzialmente alla necessità di porre la concessionaria in condizione di attuare la ristrutturazione voluta dalla legge di riforma. Conviene però sull'opportunità di affrontare questo problema con riferimento ad un quadro generale che superi il momento degli introiti pubblicitari, senza tacere che questo avrebbe consentito, peraltro, di dare una prima risposta alle esigenze finanziarie sopra ricordate.

Il deputato Stefanelli sottolinea la necessità di intrecciare il discorso sull'approvvigionamento dei mezzi finanziari con quello sull'attuazione della riforma, in un contesto globale e non attraverso visioni sezionali. Da ciò il consenso del Gruppo comunista alla proposta di congelamento degli introiti, e la richiesta di un discorso organico, a scadenza ravvicinata, sui problemi

connessi alla ristrutturazione del servizio radiotelevisivo. Dopo aver affermato che il problema della pubblicità va esaminato anche in relazione all'incidenza della pubblicità nelle diverse fasce orarie, per evitare le attuali concentrazioni, concorda sull'opportunità di limitare l'esame odierno alla definizione degli introiti, rimandando al momento degli indirizzi temi quali quello della SIPRA e quello della ristrutturazione del settore delle emissioni pubblicitarie.

Il deputato Bogi, convenendo sui precisi limiti del dibattito odierno, concorda con la proposta di congelare gli introiti pubblicitari al livello del 1975, che aveva segnato un notevole incremento rispetto all'anno precedente. Suggestisce che nello schema di delibera si inviti la RAI non tanto a « predisporre la ristrutturazione », quanto a compiere studi in quella direzione.

Il deputato Fracanzani ritiene che la decisione della Commissione non possa essere diversa da quella di congelare gli introiti. Ciò essenzialmente per tre motivi: anzitutto, perchè il problema delle esigenze finanziarie non va affrontato con provvedimenti tampone, bensì attraverso un dibattito, il più vicino possibile, di carattere organico; poi, per la necessità di studiare un meccanismo di fondo per la ripartizione degli introiti pubblicitari tra RAI e carta stampata; infine, perchè il problema della pubblicità non è di natura solo finanziaria.

Conclude sottolineando come siano totalmente disattese le disposizioni della riforma in materia di programmi esteri captati attraverso ripetitori, che vengono reclamizzati addirittura attraverso il « Radiocorriere » e la SIPRA. La Commissione, a suo avviso, deve richiamare la RAI ad un diverso comportamento, ed esortare il Governo a sorvegliare per una più puntuale applicazione della riforma.

Il deputato Trombadori ritiene che, nell'emanazione degli indirizzi pubblicitari, la Commissione si debba occupare anche del linguaggio pubblicitario e del problema della eguaglianza tra gli inserzionisti.

Il deputato Tesini, nell'accogliere il suggerimento del deputato Bogi, propone altresì

una modifica formale al terzo punto dello schema di risoluzione.

La Commissione approva quindi il seguente testo:

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi:

acquisito il verbale della riunione del 16 luglio 1975 della Commissione paritetica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1967, nonché i documenti che illustrano la posizione della RAI-Radiotelevisione italiana e quella della FIEG-Federazione italiana editori giornali in merito alla determinazione degli introiti massimi della pubblicità radiotelevisiva per l'anno 1976;

accertata l'entità dei ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi al 1974 e ai primi 4 mesi del 1975;

considerate le variazioni percentuali registrate nel 1974 e nei primi 4 mesi del 1975 sia per ciò che riguarda gli incrementi degli introiti della pubblicità radiotelevisiva e di quella sulla stampa rispetto al periodo precedente, sia per ciò che riguarda il rapporto fra i due mezzi di informazione, nonché le previsioni formulate dalle due parti circa l'andamento degli introiti pubblicitari nel corso dell'intero 1975;

considerato, in particolare, che gli introiti pubblicitari della RAI saranno presumibilmente, per il 1975, di lire 94.995 milioni, al lordo delle provvigioni SIPRA e inclusa la pubblicità radiofonica locale;

valutata la crisi dell'intero settore anche in relazione alla situazione economica generale del paese;

valutate le esigenze economiche e finanziarie della RAI-Radiotelevisione italiana anche in vista della riorganizzazione dell'azienda che la riforma impone di attuare;

considerando che le due parti hanno concordato sulla opportunità di adottare misure idonee a ridurre per il futuro l'attuale divaricazione tra i ritmi di sviluppo dei due mezzi, le cui proporzioni sono passate dal

70 per cento-30 per cento del 1972 al 62 per cento-38 per cento del 1975, nonché alla necessità di avviare uno studio per il coordinamento delle azioni pubblicitarie della RAI e della stampa e di costituire una commissione tecnica che fornisca trimestralmente dati precisi e aggiornati sull'andamento delle pubblicità radiotelevisive e a mezzo stampa;

considerando altresì che la RAI ha prospettato una importante ristrutturazione dell'assetto della pubblicità televisiva che, con il varo del nuovo palinsesto, potrebbe portare fra l'altro ad una notevole diminuzione delle spese effettuate dagli inserzionisti per la pubblicità radiotelevisiva, senza incidere sugli introiti RAI; che tale ristrutturazione — unitamente alla eliminazione (a seguito della legge di riforma) della pubblicità dai programmi delle emittenti straniere ritrasmessi sul territorio nazionale — dovrebbe rendere disponibile per ulteriori investimenti pubblicitari una somma valutabile in circa 11 miliardi;

delibera:

di fissare in lire 95.000 milioni il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per il 1976;

di invitare la RAI a proseguire nelle iniziative concordate con l'altra parte e ad approfondire gli studi per la ristrutturazione dell'intero assetto della pubblicità radiotelevisiva, che costituiscono la premessa indispensabile per le ulteriori determinazioni che andranno prese in questo settore;

di invitare la Presidenza del Consiglio a fornire trimestralmente dati precisi e aggiornati sull'andamento della pubblicità radiotelevisiva e a mezzo stampa e sui relativi introiti, rilevati dalla Commissione tecnica che sarà costituita all'interno della Commissione paritetica e dalle parti interessate.

La Commissione formulerà entro il 15 ottobre 1975 gli indirizzi generali per la pubblicità radiotelevisiva in modo da fornire tempestivamente alla concessionaria le opportune direttive in materia.

Il Presidente, in considerazione del fatto che il Gruppo di lavoro per il parere sulla convenzione, a differenza di quello per gli indirizzi generali, non ha ancora ultimato i

propri lavori, propone un'inversione nell'ordine del giorno, nel senso di anteporre la discussione del terzo punto, relativo agli indirizzi generali.

(Così rimane stabilito).

ESAME DELLE PROPOSTE DEL GRUPPO DI LAVORO PER GLI INDIRIZZI GENERALI

Il deputato Achilli riferisce che il Gruppo di lavoro per gli indirizzi generali ha dovuto prendere atto che, essendo i programmi per i restanti mesi dell'anno per la gran parte già predisposti, la Commissione dovrà limitare la sua azione ad interventi parzialmente correttivi anzichè all'emanazione di veri e propri indirizzi generali, di cui si potrà più propriamente parlare a partire dal 1976.

Di qui, per ora, la necessità di acquisire i programmi già predisposti, e di conoscere i pareri del Comitato consultivo esistente presso il Ministero delle poste prima della riforma. Il Gruppo di lavoro ha inoltre ritenuto di proporre che la Commissione dichiari, attraverso un comunicato da far trasmettere alla concessionaria, la propria estraneità alla programmazione residua dell'anno in corso.

Maggiori possibilità di intervento si presentano alla Commissione nel settore dei programmi giornalistici, data la loro natura particolare: qui è possibile configurare fin d'ora una concreta possibilità di indirizzo, così come nell'opera di ristrutturazione dei servizi, per la quale il Gruppo di lavoro ritiene che la concessionaria debba attenersi scrupolosamente ai criteri della professionalità, intesa anche come adesione allo spirito della riforma, e del pluralismo culturale e politico.

Il Gruppo di lavoro, a seguito delle considerazioni svolte, non ha inteso proporre uno schema di deliberazione, ritenendo che esso potrà scaturire dal dibattito in Commissione. In ogni caso, un documento oggi dovrà essere necessariamente interlocutorio, e valido per il breve periodo.

Il senatore Valori rileva che le conclusioni apparentemente interlocutorie cui è pervenuto il Gruppo di lavoro sono dovute alla coscienza della rilevanza dei compiti

che la legge attribuisce alla Commissione, ed evidenziano l'esigenza che il discorso sugli indirizzi generali sia ripreso al più presto in termini organici e sia preceduto dall'acquisizione di numerosi dati ed elementi di giudizio oggi non in possesso della Commissione. Nel frattempo, concorda con il deputato Achilli sulla possibilità e sull'opportunità di fornire qualche indirizzo in relazione ai programmi legati all'attività giornalistica.

Il deputato Galluzzi, pur convenendo sulla difficoltà attuale di formulare indirizzi di fondo, ritiene che la stessa lettera della legge consenta alla Commissione di stabilire fin d'ora qualche linea di orientamento: ad esempio per quanto concerne il principio del pluralismo, che va applicato ad ogni struttura e ad ogni tipo di programmazione e che va inteso non quale contrapposizione, bensì come possibilità di esprimersi data alle diverse opinioni. Altrettanto può dirsi per il concetto di obiettività, che non può prescindere da un rigoroso collegamento con la realtà e i problemi del Paese. Per quanto attiene al delicato problema dei notiziari radiotelevisivi, è opportuno che la Commissione inviti l'Azienda a studiare i modi di un'effettiva riforma che valorizzi la notizia rispetto al commento, che comunque deve improntarsi al pluralismo delle opinioni.

Il deputato Galloni ritiene che una prima distinzione vada operata tra indirizzi — linee di carattere tendenzialmente permanenti — e programmi: ed è oggi urgente definire taluni indirizzi, in assenza dei quali non si potranno modificare strutture, organi e modalità di conferimento degli incarichi, se non recando pregiudizio all'attuazione stessa della riforma. Ritiene che questi pure importanti momenti vadano rimandati a quando la Commissione avrà espresso i suoi orientamenti di fondo.

Il deputato Trombadori ritiene che, se è pur vero che il varo delle due reti e delle nomine conseguenti non può anticipare gli indirizzi, la Commissione non può peraltro sprecare l'occasione odierna e deve quanto meno affermare talune linee generali di orientamento: si riferisce al tema del pluralismo — che non può realizzarsi in strutture con-

trapposte —, e dell'obiettività come prevalenza della notizia (della quale siano indicate le fonti) sul commento, specie per quanto concerne i programmi di natura giornalistica.

Il deputato Bogi, dopo essersi dichiarato d'accordo con la proposta del deputato Galloni in ordine alla priorità temporale degli indirizzi sulle nomine, rileva che la Commissione, costretta entro precisi limiti per quanto concerne i programmi già predisposti, può operare soprattutto sui servizi di attualità enucleando alcune linee direttrici: pluralismo quale possibilità alle diverse voci di esprimersi — e non quale contrapposizione —, professionalità, da valutare anche alla luce della attitudine ad interpretare quanto succede, e così via. Dubita, invece, della opportunità di inoltrarsi sul terreno pericoloso di altre distinzioni, capaci di suscitare polemiche controproducenti.

Il deputato Bubbico sottolinea l'esigenza di conciliare il momento del necessario approfondimento della materia con l'opportunità di non perdere un'utile occasione, evitando che la Commissione possa divenire oggetto di immotivate accuse di inerzia. Propone che, allo scopo, un ristretto gruppo di lavoro provveda a redigere uno schema di deliberazione da sottoporre alla Commissione.

Il deputato Achilli, sottolineato il notevole arricchimento derivato dal dibattito odierno, concorda con la proposta.

(Così rimane stabilito).

Il Presidente sospende la seduta fino alle 18.

(Le seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 18,30).

Il deputato Achilli illustra lo schema di risoluzione predisposto dal Gruppo di lavoro. Intervengono sullo stesso i deputati Trombadori — secondo cui non trova spazio nel documento la questione dei programmi pendenti — e Galloni, che ritiene non sufficientemente chiarita nel testo l'opportunità di una successione temporale tra la fase degli indirizzi e quella delle nomine, quale era emersa nel dibattito di stamane. Sull'osservazione del deputato Galloni intervengono il

senatore Valori, i deputati Trombadori, Franzani, Bubbico, Galluzzi, Achilli e il presidente Sedati; la Commissione approva quindi il seguente testo:

La Commissione,

ritenuto che la legge di riforma della RAI-TV, al fine di assicurare programmi pienamente rispettosi del pluralismo culturale, sociale e politico del Paese e delle varie articolazioni attraverso le quali esso si esprime, indica — in evidente connessione tra loro — i principi da rispettare, i criteri da adottare e gli strumenti da attuare;

rilevato che, in particolare, i principi sono quelli dell'indipendenza, della obiettività, e della completezza della informazione; che la professionalità e l'adesione allo spirito della riforma sono i criteri intesi a garantire il rispetto dei suddetti principi; che gli strumenti di attuazione che ne derivano vanno individuati nella pluralità di reti radiofoniche e televisive, che corrispondano correttamente ai principi ed ai criteri citati, e nella unità del monopolio;

impegna la RAI-TV ad effettuare, sulla base dei sopraindicati indirizzi generali e di quelli successivi che la Commissione si riserva di emanare alla ripresa dei propri lavori, l'avvio della ristrutturazione dell'Azienda.

La Commissione,

ritenuto, inoltre, che l'avanzato stadio della programmazione radiotelevisiva non consente — ad eccezione di quel che concerne i programmi di informazione e di attualità — che gli indirizzi generali di competenza della Commissione possano rendersi effettivamente operanti prima dell'inizio del nuovo anno;

tenuto conto che la determinazione di tali indirizzi postula la preventiva acquisizione di informazioni che allo stato sono soltanto in parte disponibili;

nel riservarsi di intervenire affinché i programmi siano ispirati ai principi e alle finalità della legge di riforma;

impegna la RAI-TV, per quanto riguarda i programmi di informazione e di attualità, ad assicurare fin d'ora agli operatori del settore le condizioni idonee perchè essi dia-

no adeguata notizia di tutti i principali problemi che si pongono nell'attuale contesto della società nazionale ed internazionale, e facciano conoscere nella misura più ampia possibile le diverse opinioni che su tali problemi si manifestano.

PARERE SULLA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

Interviene il Ministro per le poste e le telecomunicazioni Orlando.

Il ministro Orlando rileva che con la presentazione della Convenzione, nella quale si è inteso rendere omogeneo il rapporto di concessione con i principi ispiratori della riforma, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conclude l'iter degli adempimenti impostigli dalla legge n. 103. Egli desidera altresì rassicurare circa la massima disponibilità esistente nei confronti dei suggerimenti e delle osservazioni che pervenissero dalla Commissione in ordine al testo della Convenzione.

Il Ministro illustra quindi brevemente il testo in esame soffermandosi sui punti di maggiore rilievo, quali la disciplina del coordinamento tecnico dei servizi radio-televisivi con gli altri mezzi di comunicazione, il principio secondo il quale lo sviluppo dei servizi radiotelevisivi deve condurre alla occupazione completa di tutte le frequenze disponibili, il problema della TV via cavo e le norme di carattere finanziario, in ordine alle quali è stabilito il principio della fissazione d'un meccanismo periodico di verifica della congruità delle entrate.

Di particolare importanza appare il problema del colore, su cui per domani è attesa la pronuncia del CIPE in ordine alla scelta tra sistema tedesco e francese. Il Ministero ha articolato una serie di proposte che riguardano per l'appunto la scelta del sistema PAL — al riguardo ricorda che la maggioranza dei Paesi europei si è largamente orientata in questo senso — l'introduzione contemporanea del colore nelle due reti, con conseguente necessità di riconversione della prima rete, al momento non attrezzata; per quanto concerne la data d'inizio, essa non

può essere fissata se non genericamente in un momento di minore difficoltà, e comunque dovrà essere anche a questo fine ulteriormente consultata la Commissione. Infine, segnala la proposta di contenere l'importazione di apparecchi esteri per tutelare la produzione nazionale, in forza di norme tecniche cui dovranno rispondere gli apparecchi di provenienza straniera.

Il deputato Bubbico, coordinatore del Gruppo di lavoro, dà ragione dell'esame della Convenzione, effettuato dal Gruppo stesso, con particolare riguardo ai due momenti del costante riferimento ai poteri che la legge di riforma riconosce alla Commissione e del principio di compatibilità con le disponibilità finanziarie della concessionaria.

Dà quindi lettura delle osservazioni formulate dal Gruppo di lavoro al testo della Convenzione. Infine, per quanto concerne il colore, condivide le osservazioni formulate dal Ministro.

Passando all'esame del testo della Convenzione, la Commissione esprime parere favorevole, senza osservazioni, all'articolo 1.

All'articolo 2, su proposta del deputato Stefanelli, e dopo interventi dei deputati Bubbico e Galluzzi, e dei senatori Valori, Carollo e Cavalli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole con la raccomandazione di inserire, dopo le parole « Legge 14 aprile 1975, n. 103 », le parole « e nei regolamenti applicativi ».

Dopo un dibattito in cui intervengono i deputati Stefanelli, Bubbico, Tortorella e Galluzzi e i senatori Valori e Cavalli, la Commissione si esprime favorevolmente sull'articolo 3, in ordine al quale formula le seguenti osservazioni: aggiungere, al secondo comma, le parole: « nel cui ambito la concessionaria uniformerà la sua attività alla legge n. 103 del 14 aprile 1975 »; al terzo ultimo comma inserire, dopo la parola: « RAI », le altre: « in attuazione degli indirizzi generali dettati dalla Commissione parlamentare ».

La Commissione esprime quindi parere favorevole all'articolo 4, senza osservazioni, all'articolo 5 con proposta di sopprimere il secondo comma, e all'articolo 6, senza osservazioni.

All'articolo 7, la Commissione propone di inserire il seguente primo comma: « Ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Commissione parlamentare indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento della Società concessionaria ed esercita i relativi poteri di controllo ».

All'articolo 8 la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni, alla prima delle quali si dichiarano contrari il senatore Carollo e il deputato Bogi: sostituire il primo comma con il seguente: « I canoni di abbonamento che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, coprono con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge il fabbisogno finanziario della Società, debbono essere adeguati alle esigenze di un'efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi »; sostituire il secondo comma con il seguente: « a tal fine i canoni di abbonamento saranno sottoposti a periodiche revisioni secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 »; al terzo comma, inserire dopo la parola: « congruità », le altre: « delle proprie entrate ».

La Commissione esprime quindi parere favorevole all'articolo 9, proponendo per altro che al primo comma, primo periodo, dopo le parole: « il servizio radiotelevisivo », vengano inserite le parole: « svolto per mezzo degli impianti esistenti che costituisce », e, senza osservazioni, agli articoli 10, 11, 12, 13, 14. Propone di sostituire la data: « 31 dicembre 1980 », con quella: « 31 dicembre 1979 » al primo comma dell'articolo 15; è quindi favorevole agli articoli 16, 17, 18 nel testo del Ministero.

All'articolo 19 la Commissione propone di sostituire, al primo comma, le parole: « ed a Roma », con le parole: « a Roma ed a Napoli »; all'articolo 20, suggerisce di aggiungere il seguente secondo comma: « Ai sensi della norma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, allegato A, parte III, nota 2, la Società concessionaria è tenuta ad effettuare a suo nome e per conto dello Stato il servizio di riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alla radio ed alla televisione.

L'atto convenzionato diretto a disciplinare il relativo rapporto sarà sottoscritto dai ministeri delle finanze e delle poste e dalla società concessionaria e, per quanto attiene al rimborso dei costi di esazione sia dei canoni di abbonamento sia delle tasse di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, il predetto atto dovrà regolare anche i rapporti pregressi ».

La Commissione esprime successivamente parere favorevole senza osservazioni agli articoli 21 e 22; all'articolo 23 suggerisce di premettere il seguente primo comma: « Ai sensi della legge n. 103 del 1975 la determinazione dell'indirizzo generale dei servizi radiotelevisivi dati in concessione e l'esercizio della vigilanza su di essi competono alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Sulla base dei relativi poteri riconosciuti dalla legge la Commissione potrà, in particolare, nell'ambito della determinazione dei criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, fissare le priorità che eventualmente riterrà opportune tra gli adempimenti previsti negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente Convenzione procedendo alle conseguenti variazioni dei termini previsti nei suddetti articoli »; sempre all'articolo 23, al terzo ultimo comma, si propone di inserire, dopo la parola: « piani », le altre: « , di cui agli articoli da 10 a 19 della Convenzione ».

Dopo aver espresso parere favorevole al testo ministeriale degli articoli 24, 25, 26 e 27, la Commissione, dopo interventi dei commissari Bogi, Cavalli, Valori, Achilli e Bubbico, propone una nuova formulazione dell'articolo 28, con la quale si stabiliscono i criteri di determinazione degli introiti lordi su cui calcolare l'importo del canone suddetto e si disciplina la corresponsione del canone di concessione sulla base delle seguenti indicazioni: « Restano fermi, per l'esercizio 1975, i canoni e i contributi dovuti dalla società concessionaria all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministero del tesoro, ai sensi della normativa vigente. A partire dall'esercizio 1976 la società concessionaria corrisponderà alla sola amministra-

zione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo nella misura del 4 per cento su tutti i proventi effettivi lordi. Detta misura potrà essere variata ogni biennio, sentita la Commissione parlamentare, in base all'andamento economico e finanziario della gestione della società concessionaria ».

La Commissione esprime quindi parere favorevole agli articoli 29 e 30 nel testo del Ministero, all'articolo 31 — al quale propone l'aggiunta del seguente periodo: « le parti convengono che l'ammontare delle penali applicabili ai sensi di tale articolo sia aumentato da un minimo di lire 2.000.000 a un massimo di lire 5.000.000 » — ed agli articoli 32 e 33 nel testo del Ministero.

Il senatore Cavalli informa di aver suggerito al Gruppo di lavoro la proposta di sopprimere l'articolo 34, che egli ritiene inutile e pericoloso; inutile, perchè i servizi affidati ad una Società in concessione esclusiva rappresentano un'area di specifiche attività proprie a quella concessionaria e ad essa soltanto; pericoloso, perchè contiene una minaccia alla RAI da parte del Ministero, il quale mostra di voler considerare la presente come l'ultima convenzione tra Stato e RAI. Ritiene che, in presenza di siffatta formulazione vada ripristinato l'articolo che prevede il collegio arbitrale.

Dopo un intervento del deputato Achilli, il quale, pur senza insistervi, riassume le proposte di modifica presentate in sede di Gruppo di lavoro, la Commissione esprime parere favorevole agli articoli 34 — senza osservazioni — e 35, raccomandando di aggiungere, in fine, le parole: « Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972 la presente convenzione, se sottoposta a registrazione, è gravata da imposta in misura fissa »; e, quindi, sull'intero testo della convenzione con le osservazioni riportate.

SUL REGOLAMENTO INTERNO

La Commissione autorizza il Presidente al coordinamento formale del testo del Regolamento interno, approvato nella precedente seduta.

La seduta termina alle ore 21.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 25 LUGLIO 1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Tesauro, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sui disegni di legge:

« Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento » (2222) approvato dalla Camera dei deputati (*alle Commissioni riunite 7^a e 8^a*);

« Istituzione del ruolo del personale di dattilografia del Ministero del commercio con l'estero » (2225), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 10^a Commissione*);

« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze » (2227), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8^a Commissione*).

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Coppola, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini » (2220) (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*alla 11^a Commissione*).

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Colella e con l'intervento dei sottosegretari di Stato per il tesoro Fabbri, e per la pubblica istruzione Spittella, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private » (2184), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 11ª Commissione*);

« Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini » (2220), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 11ª Commissione*);

« Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana » (2221), testo unificato dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piccinelli ed altri; Perrone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 11ª Commissione*);

« Finanziamento integrativo, con carattere di urgenza, di 200 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze della rete ferroviaria dello Stato » (2223), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*);

« Norme per l'indizione del bando dell'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia, e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici » (2224), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:*

« Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 » (667), d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto (*alle Commissioni riunite 7ª e 8ª*);

« Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento » (2222), d'iniziativa dei deputati Cariglia ed altri; Finelli ed altri; dei Consigli regionali della Lombardia, della Basilicata, del Piemonte, della Toscana, della Calabria, dell'Emilia-Romagna, del Friuli-Venezia Giulia, del Lazio, dell'Abruzzo, dell'Umbria, delle Marche, della Campania, della Puglia e del deputato Tozzi Condivi; approvato dalla Camera dei deputati (*alle Commissioni riunite 7ª e 8ª*).

INDUSTRIA (10°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Alessandrini, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sui disegni di legge:

« Credito agevolato al commercio » (2134-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (*alla 6ª Commissione*);

« Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private » (2184), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 11ª Commissione*);

« Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini » (2220), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 11ª Commissione*).